

Relazione Tecnica

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

L'articolo 1 reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (PA) per l'acquisto di beni e servizi, da cui derivano minori oneri per la finanza pubblica.

Viene rafforzato il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. (d'ora in avanti Consip) e le centrali regionali di acquisto, in modo migliorare le condizioni economiche degli acquisti di beni e servizi grazie alla realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

In ordine alle misure di contenimento previste ai commi da 1 a 20 non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16)

Nelle specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Commi 1-2 - Nullità dei contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip. Considerata la necessità di garantire l'utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazione, il presente comma stabilisce, a maggiore definizione dell'attuale normativa, le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico sul tema.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. Il presente comma è diretto a garantire l'effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, infatti, la convenzione non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 4 - Utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto da parte degli enti locali

L'obbligo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici a carico dei piccoli Comuni (quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) di ricorrere ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al testo unico degli enti locali, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, viene considerato adempiuto, per effetto del presente articolo, attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di riferimento, consentendo in tal modo ai Comuni di superare le difficoltà che gli stessi incontrano nel procedere alle forme di aggregazione previste dal comma 3 bis dell'articolo 33 integrato con il presente articolo.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 5 - Semplificazione in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Il presente comma prevede la soppressione dell'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dei bandi di gara, considerato che la più ampia e completa pubblicità viene garantita attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente (pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché sulla Gazzetta Ufficiale).

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili in circa 25 milioni di euro per il 2012 e circa 75 milioni di euro annui partire dal 2013. Tali minori oneri derivano da un risparmio quantificato in 3.000 euro per ciascuna procedura di gara rientrante nell'ambito di applicazione della norma, moltiplicato per 25.000 procedure di gara l'anno (stima su dati AVCP per il 2011).

Comma 6 - Sezioni specializzate del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Al fine di soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il comma prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che al riguardo stipulano appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede la copertura degli eventuali costi di sviluppo sul MEPA delle specifiche sezioni mediante i contributi a carico degli operatori economici abilitati a tali sezioni con riferimento al valore del fatturato realizzato.

Commi da 7 a 9 - Obbligo di acquisto di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip e delle centrali di committenza regionali. Viene stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalla centrali di committenza regionali relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e individuate dal presente comma, oltre che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Al fine di garantire l'effettività ed il rispetto dell'obbligo previsto, viene stabilito che i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione dell'obbligo sono nulli, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

La norma comporta risparmi per la finanza pubblica, complessivamente quantificabili in circa 480 milioni di euro per l'anno 2013, circa 960 milioni di euro per l'anno 2014 e circa 1.600 milioni di euro annui a partire dall'anno 2015. I risparmi per le merceologie indicate sono legati al progressivo passaggio dalle attuali modalità di acquisizione alla negoziazione/acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di acquisto territoriali (CAT) o dalla Consip, relativamente alla sola quota parte degli acquisti non attualmente effettuati con quest'ultima modalità, quantificabili in circa 16 miliardi di euro l'anno. La percentuale di risparmio applicata è prudenzialmente stimata nella misura del 10% del valore degli acquisti e si ipotizza il completo passaggio alla nuova modalità di acquisizione nell'arco di tre anni (30% il primo anno, 60% il secondo anno, 100% il terzo anno).

Comma 10 - Comunicazione dei contratti a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. La norma prevede un onere informativo a carico delle pubbliche amministrazioni qualora abbiano stipulato contratti, tramite centrali di committenza, a un prezzo inferiore a quello previsto dalle convenzioni stipulate da Consip. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 11 - Albo delle centrali di committenza. Viene prevista l'istituzione, tramite Consip, di un elenco delle centrali di committenza. La norma non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza

pubblica in quanto all'adempimento Consip provvede con le risorse umane e strumentali già esistenti.

Comma 12 - Riduzione delle condizioni economiche delle convenzioni-quadro. Con il presente comma viene introdotto uno specifico meccanismo diretto a massimizzare i vantaggi derivanti dalla stipula di convenzioni-quadro da parte di Consip e delle centrali di committenza costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso della durata della convenzione-quadro (vale a dire, del periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione) e dei relativi contratti di attuazione, l'aggiudicatario, anche tenendo conto di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, può offrire una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire nei relativi contratti attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli che saranno successivamente stipulati). La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 13 - Diritto di recesso in presenza di condizioni economiche migliorative derivanti da convenzioni Consip. Con il presente comma si attribuisce alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti per l'acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro nel caso in cui i parametri di quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip. Nel caso in cui l'amministrazione non eserciti il diritto di recesso è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti quale dato utile ai fini dell'effettuazione da parte di quest'ultima del controllo successivo di gestione. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a una valutazione complessiva di convenienza economica da parte della PA interessata, che deve tener conto anche del decimo delle prestazioni non ancora eseguite spettante comunque all'appaltatore. La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 14 - Stipula di convenzioni-quadro aggiuntive. Con il presente comma viene introdotto un meccanismo eccezionale e transitorio per le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base possono essere stipulate convenzioni-quadro con gli operatori economici che, nell'ambito delle procedure di gara dirette alla stipula delle convenzioni, abbiano presentato le prime tre offerte ammesse oltre quella dell'aggiudicatario nel caso in cui vengano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alle previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, quantificabili complessivamente in 140 milioni di euro.

Commi 15 e 16 - Incremento del massimale delle convenzioni Consip vigenti e proroga delle stesse fino al 30 giugno 2013. I presenti commi introducono alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, sia a livello nazionale da Consip che a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di supporto alla finanza pubblica con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, con il comma 1 le quantità o gli importi massimi delle convenzioni-quadro rientranti in un determinato arco temporale (e, cioè, le convenzioni cui le amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché le convenzioni-quadro le cui procedure risultino aggiudicate al 31 dicembre 2012) sono fatti oggetto di un automatico incremento in misura pari alla quantità o

all'importo originario. Con riferimento alle medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal comma 10, con il successivo comma viene disposta la proroga fino al 30 giugno 2013 della relativa durata. In ragione dell'incremento della quantità o dell'importo originario e della proroga della durata originaria, viene attribuita all'aggiudicatario la facoltà di recedere dalle obbligazioni contrattuali, da esercitarsi entro 30 giorni.

Le norme comportano minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alla norma di cui al comma 14. Tali minori oneri sono quantificabili complessivamente in 140 milioni di euro, costituiti da 75 milioni di euro derivanti da risparmi diretti per acquisti legati all'incremento del periodo di disponibilità per le pubbliche amministrazioni delle Convenzioni Consip durante il secondo semestre 2012 e, per i restanti **65 milioni di euro**, dalle riduzioni sui prezzi medi per acquisti effettuati al di fuori di tali Convenzioni, indotte dalla citata maggiore disponibilità delle Convenzioni nello stesso periodo. La riduzione dei prezzi di acquisto al di fuori delle Convenzioni, legata alla maggior presenza di Convenzioni Consip attive, si osserva sperimentalmente nella rilevazione annuale MEF-Istat. Nella quantificazione dei minori oneri non si è prudenzialmente tenuto conto dei contributi derivanti a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete.

Commi 17 e 18 - Le disposizioni ha l'obiettivo primario di garantire al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Consip, il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione in coerenza con le recenti norme in tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria (decreto- legge 27 giugno 2012, n. 87) e di crescita del Paese (decreto legge 22 giugno 2012, n. 83), nonché di precisare la possibilità per Consip di utilizzare, sulla base di una convenzione con il predetto Ministero, il sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento delle attività di centralizzazione ad essa attribuite dall'ordinamento giuridico. Sotto quest'ultimo profilo, la norma mira in particolare a perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'azione di Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa. Le previsioni sono suscettibili di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Commi 19 e 20 - Programma di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione. I processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure il loro smaltimento a titolo oneroso sono complesse ed onerose. Tali procedure sono caratterizzate da elevati costi di gestione, da lunghi tempi di esecuzione e da scarsa pubblicità. Il programma mira a finanziare, con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo, un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica. La norma è suscettibile di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Comma 21 - Riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. La disposizione in esame nonché quella di cui all'articolo 9, comma 3, conseguono agli interventi disposti dal decreto-legge n. 52 del 2012, per il riordino della spesa pubblica, che ha, tra l'altro, conferito al Commissario di cui all'articolo 2 del provvedimento medesimo alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. A seguito dello svolgimento delle suddette attività istituzionali di revisione della spesa, peraltro già previste a legislazione vigente, sono state individuate, per ciascun Ministero, talune tipologie di spesa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, per le quali appare possibile una riduzione dei

costi di gestione, calcolata sulla base delle previsioni economiche relative al Budget dei costi degli anni 2012-2014 allegato alla legge n. 184 del 2011 (legge di Bilancio per il triennio 2012-2014),

La suddetta riduzione, pertanto, non risulta calcolata secondo la consueta metodologia dei tagli proporzionali lineari, valutati per tutte le Amministrazioni interessate in base alla realizzabilità della spesa, bensì mediante una riduzione calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano; a tale scopo le strutture delle amministrazioni sono state preventivamente distinte in "Strutture amministrative" e "Strutture operative (Corpi di polizia e Centri di responsabilità del Ministero della Difesa ad eccezione delle tre Forze Armate)".

Sono escluse dalla riduzione in argomento le Strutture scolastiche statali e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica).

In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato "Costi di gestione" sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (benchmark) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione per anno-persona del Budget 2012.

Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione dei costi, è previsto che siano accantonate e rese indisponibili le rispettive dotazioni di competenza e cassa inerenti alle spese per acquisti di beni e servizi (ivi compresi le spese per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento), da operare sui capitoli in gestione finanziaria nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, indicati nell'allegato 1.

Le spese per acquisti di beni e servizi definite come sopra e relative alle tre Forze armate, per la loro peculiarità, sono escluse dalla suddetta metodologia di calcolo, in quanto non è possibile effettuare un raffronto omogeneo con le corrispondenti voci del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica. In questo caso si applica, pertanto, la metodologia dei tagli proporzionali lineari, da effettuare in funzione delle disponibilità per l'anno 2012 dei capitoli medesimi.

Come di consueto, tenuto conto della circostanza che la suddetta revisione della spesa interviene sulla gestione in corso, è assicurata la necessaria flessibilità gestionale ai Ministri competenti, che entro il 10 settembre 2012 possono operare una differente ripartizione della quota di riduzione indicata nel suddetto allegato 1, nell'ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi.

Comma 23 - Enti del servizio sanitario nazionale. Viene precisato che agli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari di una specifica normativa, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, ad eccezione di quelle previste dai commi 5 e 24 in tema di bandi di gara e di prevenzione della corruzione.

Comma 24 - Misure di prevenzione della corruzione. La disposizione è intesa a rafforzare i poteri dirigenziali in merito alla lotta alla corruzione negli uffici pubblici. Viene integrato l'art. 16, comma 1, del dlgs n. 165/01, che elenca le prerogative dei dirigenti non generali. Con l'aggiunta al predetto comma della lett. 1-ter) viene previsto che i dirigenti forniscano all'autorità competente specifiche informazioni e proposte sul tema della lotta alla corruzione. Con l'aggiunta della la lett. 1-quater) si dispone che i dirigenti provvedano al monitoraggio del rischio di corruzione, adottando anche gli opportuni provvedimenti gestionali all'interno degli uffici. Trattandosi di previsioni che rivestono carattere ordinamentale, non si rilevano effetti dal punto di vista finanziario.

Comma 25 –Relazione sull'utilizzo delle Convenzioni Consip

Viene individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi quale destinatario delle relazioni che le amministrazioni sono tenute a inviare in tema di approvvigionamenti tramite le convenzioni Consip. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 26 - Riduzione spese per acquisto beni e servizi

Uffici giudiziari

L'attività di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari comporta la riduzione di n. 674 uffici del giudice di pace, di 220 sedi distaccate, e di oltre 70 uffici giudiziari circondariali (distinti tra tribunali e procure della Repubblica). Tale attività comporta in termini di riduzione di costi di funzionamento e manutenzione degli uffici giudiziari un risparmio di spesa quantificabile in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2012 di 70.000.000,00 per l'esercizio 2013. I dati sono ricavati dall'analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni interessati.

Servizi di intercettazione

Il processo di razionalizzazione dei servizi di intercettazione telefonica prevede la centralizzazione della spesa unitamente alla forfettizzazione della stessa e comporta una riduzione della spesa per intercettazioni quantificabile in euro 20.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 40.000.000,00 per il 2013.

Spesa penitenziaria

La riduzione di spesa 3,5 milioni per gli anni 2012 e 2013 potrà essere assicurata attraverso la revisione dei capitolati di gara per l'approvvigionamento del vestiario già predisposti dall'amministrazione a seguito di una puntuale valutazione comparativa in termini di prezzo/qualità e la conseguente revisione dei prezzi a base di gara. Detti capitolati verranno utilizzati a decorrere dal corrente anno.

La riduzione di spesa di 1,5 milioni verrà conseguita attraverso la razionalizzazione dei costi per l'acquisizione di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative già intraprese dall'amministrazione e in corso di realizzazione.

La riduzione di 4 milioni per l'anno 2013 potrà essere attuata attraverso la revisione della dotazione da iscrivere nella Tabella C annessa alla legge di stabilità, potrà essere conseguita in considerazione del fatto che le funzioni assistenziali e socio terapeutiche sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale. Eventuali residuali interventi in materia potranno rientrare nell'ambito dei progetti finanziabili dalla Cassa delle ammende ovvero a valere sui capitoli per interventi destinati all'assistenza e al trattamento penitenziario.

La riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2013 delle spese rimodulabili viene assicurata da un taglio proporzionale alle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili.

Art. 2

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Comma 1 La disposizione prevede l'avvio di un nuovo processo di riorganizzazione volto a ridurre la spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca - con i temperamenti che si diranno in seguito - nonché degli enti di cui all'art.70, comma 4, del dlgs n. 165/01, mediante l'adozione delle seguenti misure:

- riduzione ulteriormente sia gli uffici dirigenziali generali, sia quelli non generali in misura non inferiore a al 20 per cento di quelli esistenti, ferma restando l'applicazione del dl 138/11. Sono corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione (rispetto a quelle previste dal dl 138/11) in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa ai posti di organico. In relazione agli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

Comma 2 - Le predette riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell' applicazione dell' articolo, comma 3, del dl. 138/11 per le amministrazioni destinarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla vigente normativa.

Comma 3 La disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettere da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Comma 4 Al comparto Scuola e AFAM continuano a applicarsi le discipline di settore. La disposizione non comporta effetti finanziari

Comma 5 – si prevede che le misure di riduzione siano adottate con appositi Dpcm su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2012. E'consentito alle amministrazioni interessate di apportare selettivamente, tenuto anche conto delle specificità delle stesse, delle riduzioni inferiori rispetto alle percentuali indicate al comma 1, a condizione che siano compensate, per la differenza, dalle maggiori riduzioni delle rispettive dotazioni organiche di altre amministrazioni.

Comma 6 Il comma prevede che nel caso in cui le riduzioni non siano apportate entro il termine previsto dal comma 5, l'amministrazione è soggetta alla sanzione del divieto, a decorrere dalla predetta data, di assunzione a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Al fine di sollecitare l'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto, la disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi le dotazioni organiche siano determinate provvisoriamente in misura pari ai posti coperti a tale data. Sono fatte salve le procedure concorsuali e quelle di mobilità nonché le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del d.lgs n. 165/01 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

Comma 7 La disposizione prevede l'esclusione dalle riduzioni previste dal comma 1 delle strutture e il personale del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del personale di magistratura ed i procuratori e gli avvocati dello Stato. Sono, altresì, escluse le amministrazioni destinarie delle riduzioni previste dal dl 87/12 nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già assoggettata analoghe misure dal DPCM 15 giugno 2012.

Comma 8 La norma prevede che agli enti territoriali vengano applicate le disposizioni di cui all'art. 16, comma 8 del decreto.

Comma 9 La disposizione, limitandosi a confermare le misure limitative vigenti in materia di assunzioni, non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 10 - A seguito delle riduzioni apportate le amministrazioni dovranno rivedere l'assetto organizzativo nel suo complesso mediante gli appositi regolamenti di organizzazione, da adottare secondo i rispettivi ordinamenti. A tal fine vengono dettati alcuni criteri di riorganizzazione.

Comma 11 lettera a) e articolo 16, comma 8

La disposizione prevede l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, n. 133/2008.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:

- 1) qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;
- 2) qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, n. 148/2011.

Dalla disposizione consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n. 214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.

Sotto il profilo metodologico dell'individuazione dei soggetti interessati, invero, rileva quanto segue:

- a) l'individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente all'espletamento della articolata procedura di rideterminazione delle piante organiche con riferimento sia al personale dirigente sia al personale con qualifica non dirigenziale;
- b) ne consegue che la stima dei soggetti soprannumerari anche ai fini della valutazione degli effetti finanziari effettuata in via anticipata alla ricognizione delle risultanze conseguenti della procedura di rideterminazione delle piante organiche ha carattere presuntivo;
- c) in via aggiuntiva alla sopra riportata problematica valutativa rileva la stima dei soggetti che ancorché soprannumerari sono effettivamente interessati dall'anticipo del pensionamento in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento ai fini della maturazione della decorrenza dello stesso entro il 2014. Ciò in quanto tale stima è certamente condizionata dal comportamento delle amministrazioni nella ridefinizione di dettaglio delle dotazioni organiche in riferimento alle specifiche esigenze di funzionalità nelle diverse qualifiche abbinate alle caratteristiche demografiche e contributive delle specifiche forze lavoro;
- d) in ogni caso sulla base di specifica ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica effettuata applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica prevista dall'articolo in esame è possibile stimare un numero di soggetti soprannumerari per i ministeri e gli enti pubblici non economici pari a circa 11.000 (di cui circa 5.600 per quanto concerne i ministeri);
- e) circa la possibilità per gli enti territoriali (con esclusione delle regioni) di avvalersi dello strumento in esame per la gestione dei lavoratori in soprannumero si fa presente che, dalla

elaborazione dei dati del Conto annuale il numero di soggetti soprannumerari applicando lo stesso criterio adottato per ministeri e enti pubblici non economici risulterebbe stimabile in circa 13.000. Tale stima ha comunque carattere indicativo atteso che invero per tale settore la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da DPCM in riferimento a parametri che prevedono il computo della media nazionale del personale in servizio rispetto alla popolazione residente e che le predette unità di soprannumero risultano tali nei casi in cui la media del personale in servizio si scosta di una data percentuale rispetto alla media nazionale.

Sotto il profilo metodologico del computo degli effetti finanziari occorre tener presente quanto segue:

- con riferimento ai predetti 11.000 relativi a ministeri e enti pubblici non economici si è stimato in riferimento a verifiche sulla relativa base assicurativa in circa 6.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari;
- con riferimento agli enti locali, tenuto conto della maggiore propensione nel settore ad accedere al pensionamento una volta maturati i requisiti minimi e della circostanza che si stimano prudenzialmente in circa 2.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari. La prudenzialità della valutazione risiede anche nella circostanza, sopra rappresentata, che la stima delle situazioni soprannumerarie è in tal caso meramente indicativa atteso comunque il diverso procedimento da attivarsi con DPCM;
- con riferimento ai rimanenti soggetti per una quota degli stessi potrà essere utilizzata la possibilità di accesso al pensionamento in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 in quanto maturano i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile del pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014;
- in termini di saldo complessivo del Conto delle PA la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);
- l'effetto di onerosità per la finanza pubblica, di breve periodo, consegue dall'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR per i soggetti che hanno già maturato i requisiti al 31/12/2011 e che attualmente stanno posticipando. Per i soggetti che avrebbero maturato i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 ai quali vengono, per la norma in esame, applicati i requisiti previgenti la predetta riforma pensionistica in presenza della disposizione che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa non si verificano a tale titolo maggiori oneri. Quanto sopra valutando che comunque la quota di interesse dei soggetti che avrebbero maturato a normativa vigente i requisiti previsti dalla legge 214/2011 successivamente al 31/12/2011 non avrebbe comunque manifestato la propensione a posticipare ulteriormente rispetto ai nuovi più elevati requisiti;
- per i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011, sulla base di un importo medio di buonuscita/TFR stimabile in circa 87.000 euro per quanto concerne i dipendenti di ministeri e gli enti pubblici non economici e in circa 50.000 euro per quanto concerne i dipendenti di enti locali, a fronte di un maggior onere pensionistico (di fatto compensato da minor costi retributivi e quindi non incidente sui saldi di finanza pubblica) si stimano i seguenti effetti in termini di erogazione anticipata di buonuscita/TFR (tenuto conto nella valutazione che in assenza della disposizione i soggetti in esame avrebbero acceduto al pensionamento in parte nel 2013 e in parte nel 2014 e delle relative regole di liquidazione della prestazione di buonuscita/TFR):

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di snf)

	2013	2014	2015	2016	2017
al lordo effetti fiscali	(-208)	(+138)	(+35)	(+35)	(0)
al netto effetti fiscali	-172	+114	+29	+29	0

Lett. b) e c) le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

Lett. d) dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lett. c), le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità guidata anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale e del relativo regime assunzionale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni di cui al comma che presentino vacanze di organico. La procedura è disposta con apposito Dpcm, previo esame con le organizzazioni sindacali, da concludersi entro 30 giorni. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

Lett. e) il personale di cui alla precedente lett. c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali, criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze, prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando, comunque, a compensazione i contratti di part time del restante personale.

Comma 12 - Il personale che non risulti riassorbibile, con le modalità di cui al comma 11, viene collocato in disponibilità, non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine, viene previsto che il regime di 24 mesi previsto dall'art. 33, comma 8, del dlgs n. 165/01, possa essere prorogato fino a 48 mesi per il personale in disponibilità che maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Comma 13- La disposizione affida al Dipartimento della Funzione Pubblica un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni, con pubblicazione dei relativi dati sul relativo sito internet. Le amministrazioni sono obbligate ad accogliere le domande del personale in disponibilità relative alla copertura dei posti vacanti pubblicati, individuando criteri di scelta, nei limiti dei posti di organico e fermo restando il regime delle assunzioni. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione del personale in eccedenza non possono procedere ad assunzioni di personale. La previsione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 14 - Le misure di riassorbimento previste dalla disposizione in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui l'eccedenza di personale venga dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Comma 15 - La norma prevede che fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia previste dall'art. 28 bis. Si tratta di una disposizione che, dal punto di vista finanziario, consente alle amministrazioni interessate di non sostenere le spese relative all'espletamento dei concorsi previsti. Eventuali risparmi potranno essere verificati a consuntivo.

Comma 16 – La disposizione è volta a favorire i processi di mobilità, consentendo alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 17, 18 e 19- Vengono introdotte alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del dlgs n. 165/01, finalizzate ad estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione delle amministrazioni, nonché di gestione degli esuberi e della mobilità. In ogni caso, su tutte le materia oggetto di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi, nelle more della nuova disciplina contrattuale, è comunque dovuta l'informazione sindacale. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 20 – La disposizione prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dei dirigenti di 1^a e 2^a fascia effettuato con DPCM 15 giugno 2012.

In particolare, viene disposta la cessazione, a decorrere dal 1° ottobre 2012, degli incarichi dirigenziali di 1^a e 2^a fascia conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/01, mentre per quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 la cessazione viene prevista alla scadenza dell'attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell'incarico.

Dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal presente articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Analogamente, in relazione alle misure di ricollocazione del personale che risulti eventualmente in soprannumero, fermo restando quanto previsto in ordine alla lettera a) del comma 11, potranno derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo.

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

Comma 1. La norma proposta, che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, è diretta a far conseguire minori spese correnti, in virtù della mancata applicazione dell'adeguamento agli indici ISTAT dei canoni di locazione passiva dovuti dalle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, si stima che lo Stato possa conseguire un risparmio per il secondo semestre dell'anno corrente pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 milioni di euro.

Per quanto concerne, poi, gli enti territoriali è ipotizzabile in relazione al secondo semestre 2012 un risparmio pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 17 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 16 milioni di euro. Tale ultima stima è fondata sulla base del rapporto esistente tra la

spesa sostenuta dallo Stato per le locazioni passive e quella, stimata grossomodo corrispondente, sostenuta dagli Enti Territoriali per le medesime esigenze.

Infine, sono da attendersi ulteriori effetti positivi per la finanza pubblica in relazione agli effetti recati dalla disposizione sui canoni di locazione dovuti dagli altri enti pubblici locatari.

Comma 2. La disposizione è diretta a garantire la possibilità, modificando convenientemente il DPR n. 296/2005, che tra Stato ed enti pubblici territoriali sussista la possibilità, al fine di poter svolgere le proprie finalità istituzionali, di un affidamento in uso gratuito degli immobili posseduti, secondo un criterio di reciprocità.

Pertanto, la norma è volta a conseguire vantaggi in termini di spesa e di bilancio. Si stima che potrebbe consentire allo Stato di ottenere un risparmio per gli anni 2013, 2014 e 2015 quantificabile in circa 93 milioni di euro l'anno. A regime il risparmio annuo per lo Stato potrebbe giungere a circa 120 milioni di euro.

A fronte di tale risparmio va considerato che il riconoscimento della gratuità dell'uso da parte delle Amministrazioni dello Stato di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali comporta l'assunzione per l'Erario anche degli oneri connessi alla manutenzione di tali beni, quantificabili in circa 54 milioni di euro all'anno. Tali maggiori oneri sono ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla gratuità dell'uso nonché a fronte dell'alternativa per lo Stato di ricorrere a locazioni passive.

Comma 4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la norma introduce, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, un'agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili di proprietà di terzi in locazione passiva, disponendo con effetti dal 1° gennaio 2013 una riduzione pari al 15% del canone ovvero dell'eventuale indennità per occupazioni extracontrattuali attualmente corrisposti. Tale disposizione si riferisce ai contratti in essere e prevede inoltre che i contratti di nuova sottoscrizione siano stipulati ad un canone abbattuto del 15% rispetto a quello determinato dall'Agenzia del demanio.

Si può stimare che l'applicazione di tale nuova disciplina consenta all'erario di conseguire un risparmio annuo di circa 90 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013.

Inoltre, stante l'applicabilità, seppure in via indiretta, della normativa de qua, in virtù dell'espresso riconoscimento del valore di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche agli enti territoriali, è da attendersi che il meccanismo delineato permetta ulteriori effetti positivi.

Peraltro, in ordine ai suddetti effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 , si rappresenta che non si considerano nell'immediato risparmi effettivi, in quanto gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo ovvero, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, sono da ricomprendere nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all'articolo 1, comma 21 del decreto in esame. Altresì, per quanto riguarda gli enti pubblici non territoriali, i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell'ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Comma 9. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, si tratta di una norma destinata a realizzare, attraverso anche una loro rimodulazione, una complessiva riduzione degli spazi in uso alle Amministrazioni statali con conseguente abbattimento della spesa pubblica sia in termini di locazioni passive sia in termini di oneri di funzionamento e manutenzione, allo stato non quantificabile anche per ragioni prudenziali.

L'intervento normativo non comporta alcun onere per la finanza pubblica – neppure in termini di funzionamento, essendo già contemplato il periodico accertamento degli atti da scartare – in quanto lo stesso mira a concentrare in poli logistici gli spazi destinati ad uso archivio attualmente dislocati in una molteplicità di sedi. La norma è suscettibile di determinare risparmi, al momento non quantificabili, in virtù della riduzione e della concentrazione fisica della documentazione cartacea non oggetto di scarto di archivio, ottenendo una riduzione delle relative spese di gestione e vigilanza.

Comma 10. La disposizione è finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, mediante il riconoscimento alle Amministrazioni dello Stato di canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al valore locativo congruito dalla competente Commissione di Congruità, in caso di utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà degli Enti pubblici non territoriali

Inoltre, la norma è volta a fronteggiare eventuali carenze di redditività degli immobili di proprietà dei predetti Enti, facilitando l'utilizzazione a reddito degli immobili medesimi, la cui locazione in favore delle Amministrazioni Statali garantisce un più sicuro rendimento.

Gli effetti positivi attesi per la finanza pubblica, sia in termini di redditività per gli enti locatori sia in termini di minori oneri per le Amministrazioni locatarie, non sono allo stato quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Comma 12. La disposizione opera delle modifiche mirate all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente il cd. "manutentore unico". Si tratta di modifiche di carattere procedimentale, finalizzate a rendere più chiari i ruoli delle Amministrazioni coinvolte nell'applicazione della normativa sul manutentore unico e che non hanno effetti di natura finanziaria.

Comma 13. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'investimento da parte dell'Agenzia del Demanio dei propri utili nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica come previsti a legislazione vigente consente nel conto consolidato della P.A. il consolidamento dei fitti passivi erogati dalle Amministrazioni.

Comma 14. Le modifiche all'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e successive modificazioni, mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate in ordine alle concessioni cosiddette di valorizzazione, che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione della inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l'unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

La norma tende, dunque, a fornire una risposta alle esigenze degli operatori del settore, senza compromettere gli interessi pubblici sottesi al proficuo utilizzo dei beni immobili dello Stato.

A tal fine, è rimessa all'Agenzia del demanio la valutazione sulla convenienza di stabilire un termine di durata anche superiore ai cinquanta anni, ma non superiore a novantanove, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, tenendo altresì conto del rendimento della concessione o della locazione, dell'importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.

La maggiore flessibilità prevista per il rilascio delle concessioni dovrebbe comportare una maggiore appetibilità delle stesse per gli operatori economici interessati, con possibili riflessi positivi in termini di gettito, comunque non quantificabili.

Inoltre, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l'iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione, con positivi effetti sugli esiti e, conseguentemente, sui risultati finanziari prefissi. Ai Comuni interessati in tali procedimenti è riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10% del relativo canone. Viene poi subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, previsto in favore dei medesimi enti locali, in misura compresa tra il 50 e il 100% del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene.

Il riconoscimento ai Comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali, di una quota premiale pari al 10% del canone di concessione, per un verso mira a garantire il necessario coordinamento con il comma 13 dell'art. 3-ter del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001, come introdotto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che contiene espressamente tale previsione con riguardo alle concessioni di valorizzazione ex art. 3-bis relative ad immobili non più utili, in via temporanea, al Ministero della Difesa.

Per altro verso, la norma replica, sostanzialmente, il meccanismo virtuoso già collaudato con l'art. 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001 (riproposto dall'art. 3-ter del medesimo D.L. n. 351/2001, introdotto dal D.L. n. 201/2011) che prevede espressamente il riconoscimento agli Enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale, compresa tra il 5 e il 15%, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. Tale meccanismo ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli Enti territoriali nei tempi concordati.

La previsione di una quota premiale minimale a favore degli Enti territoriali anche su immobili dello Stato oggetto di concessione dovrebbe favorire, da un lato, l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione con incremento delle entrate erariali e, dall'altro, comportare una riduzione dei consistenti oneri gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, etc. Gli effetti finanziari, allo stato non sono quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Comma 15. La disposizione in esame modifica il comma 1 dell'articolo 33-bis del D.L. n. 98/2011, introdotto dall'articolo 27 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che “per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato <...> il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove <...> iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.”

Con la presente norma si prevede l'applicazione alle società, di cui al citato comma 1, del trattamento fiscale previsto per le SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) ex articolo 1, della legge n. 296/06.

Tale previsione è volta ad equilibrare gli strumenti previsti dalla norma ed in particolare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, analogamente con quanto già previsto sempre in tema di dismissioni di immobili pubblici dall'articolo 6 della legge n. 183/2011, in modo da permettere una scelta tra gli stessi, viste le finalità dell'impianto normativo, basata sulla

maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all'iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che tale disposizione configura una **rinuncia a maggior gettito**, considerato che le previsioni di bilancio 2012-2014 attualmente non scontano alcun gettito ascrivibile alle suddette nuove società previste dal citato art. 33-bis.

Comma 16. La disposizione in esame prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato annualmente sull'ammontare del canone di concessione relativo a ciascun anno. A legislazione vigente il versamento da parte dei concessionari avviene in unica soluzione al momento della registrazione dell'atto sull'ammontare complessivo dei canoni corrispondente alla totalità degli anni di durata del contratto di concessione.

In sostanza la proposta in esame, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, è neutrale a regime ma per i primi anni, pari alla durata del contratto di concessione, comporta una perdita di gettito legata al differimento dei versamenti dell'imposta di registro. Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, relativi all'ammontare dei canoni e alla durata media (6 anni) dei contratti di concessione stipulati annualmente, si stimano i seguenti effetti finanziari, di trascurabile entità:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
-0,25	-0,2	-0,15	-0,10	-0,05	0

in milioni di euro

Comma 17 - Liquidazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in considerazione del fatto che l'operazione viene effettuata ad equivalenza di valori. Pertanto, nel conto patrimoniale risulteranno immobili diversi ma di uguale ammontare. Peraltro, dalla disposizione sono attesi effetti in termini di minori spese per l'Erario, attualmente non quantificabili, discendenti dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Comma 18. Trattasi di un intervento normativo di interpretazione autentica volto a precisare le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati in coerenza con la missione istituzionale della stessa e non impattando sulle competenze funzionali attualmente incardinate in capo ad altri soggetti pubblici.

La norma è di valenza ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 19 La disposizione contiene una semplice proroga dei termini, già fissati al 30 giugno 2012, per la presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento della ruralità degli immobili. Trattandosi di norma procedimentale, alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari di rilievo.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Commi da 1 a 3- Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Il comma 1 dispone la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, nell'ambito delle società individuate dal comma 1 esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono infine escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 mirano a ridurre il numero delle società *in house* esistenti, quando le stesse non prestino almeno il 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni individuate dalla legge o da successivo DPCM, motivate da particolare esigenze di interesse pubblico.

Da tali previsioni, pertanto, derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni.

Commi 4 e 5 - Composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche

I commi 4 e 5 stabiliscono la riduzione del numero dei componenti di consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 (massimo 3) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, comprese quelle di cui al comma 3 (sarebbe meglio specificarlo nel testo normativo) (da 3 a 5) e stabiliscono i criteri di composizione prevedendo un numero minimo di dipendenti dell'amministrazione o di dipendenti della società controllante. E' infine disposto il versamento dei compensi assembleari all'ente di appartenenza per i consiglieri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società controllante. Si osserva che la norma non specifica il termine di decorrenza di tali disposizioni, ossia se vi è una decadenza degli organi in carica con rinnovo dei consigli (senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma) ovvero il mantenimento degli organi in carica e l'applicazione del dispositivo in sede di rinnovo.

Tali disposizioni producono una riduzione degli oneri a carico delle società pubbliche per i costi relativi al consiglio di amministrazione.

Comma 6 - Enti privati "in house"

La norma prescrive, dal 1° gennaio 2013, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad esclusione delle fondazioni di ricerca, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la normativa nazionale e i principi comunitari, alla più ampia concorrenzialità, tale da assicurare le migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.

Le citate previsioni sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sia pure di difficile quantificazione.

Commi da 7 a 8. Espansione del principio della selezione competitiva per individuazione beni e servizi strumentali all'attività delle PA

Si prevede l'acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero. L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto. La norma non determina effetti finanziari negativi.

Commi da 9 a 12 - Limiti assunzionali per le società pubbliche

La disposizione prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% - escluse quelle quotate e le loro controllate – adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, prevedendo specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti, risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 14 - Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

Viene introdotto il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Comma 1 Riduzione aggio a favore esattorie. La norma dispone che “Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.”

Effetti finanziari

La misura dell'aggio è attualmente fissata in nove punti percentuali sulle somme riscosse dagli agenti della riscossione.

Esso grava sul debitore integralmente in caso di morosità (vale a dire dopo il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella) e per il 4,65% nel caso di pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. In tale ultimo caso, è l'ente creditore a sopportare l'onere residuo (4,35%).

Complessivamente, su base 2011, le società di riscossione hanno incamerato aggi per 670 milioni di euro di cui circa 220 milioni è la quota a carico degli enti della P.A. in quanto riferibili a riscossioni effettuate nei sessanta giorni per carichi erariali. Tale quota rappresenta circa il 33% del totale dell'aggio.

L'onere corrispondente alla riduzione di un punto percentuale di aggio è valutato in circa **50 milioni di euro** su base annua, a decorrere **dal 2013**, così determinato:

$$670/9 \cdot 67\% = 49,9$$

All'ulteriore possibile riduzione dello stesso aggio previsto dalla norma (fino a un massimo di quattro punti percentuali), non si ascrivono effetti, tenuto conto che tale riduzione opera nel rispetto dell'avverarsi della condizione prevista dalla stessa norma, ossia in presenza dell'accertamento di maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica e, quindi, nella misura in cui si accerti un miglioramento dei predetti saldi, correlato anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A, con conseguente assoluta neutralità rispetto alle dinamiche di bilancio.

Comma 2 Viene prevista la riduzione, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate, delle spese per le autovetture di servizio, che non potranno superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

Non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

Comma 4 Prevede che la violazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 5. Si prevede che a seguito della riduzione del parco delle autovetture delle amministrazioni il personale adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto venga restituito alle amministrazioni di appartenenza, se diverse da quelle in cui prestano servizio. Per il restante personale viene prevista la ricollocazione in diverso profilo professionale della medesima area funzionale, conservando pertanto il trattamento fondamentale in godimento. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Buoni pasto. La quantificazione degli effetti finanziari è stata definita sulla base di un valore medio ponderato del valore nominale del buono pasto rilevato dai dati disponibili CONSIP relativi alle gare per l'acquisto dei buoni stessi. Dal confronto di tale valore medio con l'importo massimo previsto dalla disposizione si è determinata la percentuale di riduzione della spesa annua, per ciascun comparto del conto annuale 2010.

Si riporta di seguito lo specchietto relativo alla determinazione degli importi annui per amministrazione.

Comparto	spesa buoni pasto	media ponderata valore buono	risparmio a 7€
Regioni, Province, Enti Locali	263.467.526	7,59	20.588.773
Enti Pubblici non economici	75.886.414	11,60	30.093.577
Enti di ricerca	16.535.194	7,25	559.944
Ministeri	151.707.916	6,97	0
Servizio Sanitario Nazionale	111.937.359	5,60	0
Università	40.197.216	7,49	2.632.428
TOTALE	659.731.625		53.874.721

Comma 8. Obbligo godimento ferie

La disposizione impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché le autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sopprime, al contempo, la possibilità che in caso di mancata fruizione si provveda alla conseguente "monetizzazione". Si tratta di una disposizione volta a conseguire una razionalizzazione delle spese di personale, i cui eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati soltanto a consuntivo.

Comma 9. Limite conferimento di consulenze da parte delle AP al personale collocato in quiescenza

La disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico. Si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 10 -La disposizione sostituisce il primo periodo comma 9 dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF
- ovvero, a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma.

Il nuovo impianto normativo cambia radicalmente gli effetti in termini di contenimento del costo dei servizi, pur lasciando invariato il riconoscimento del contributo da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura dei costi di produzione del servizio.

In vigore della precedente disciplina, le pubbliche amministrazioni, non avendo uno specifico obbligo, sceglievano di stipulare le convenzioni con un elevato grado di discrezionalità senza dover dimostrare una convenienza stringente sotto il profilo economico finanziario. Ne derivava che anche nel caso in cui le amministrazioni avessero acquisito i servizi ad un prezzo superiore a quello definito dal MEF, non incorrevano in nessuna forma di controllo o di responsabilità rispetto alle conseguenze sulla finanza pubblica.

Con le nuove disposizioni, le amministrazioni hanno due possibilità: **i)** stipulare la convenzione con il MEF, il che eviterebbe i costi di gestione delle procedure di gara e di eventuali contenziosi; **ii)** ovvero, dimostrare – in caso di acquisizione sul mercato – che i servizi siano qualitativamente ed economicamente comparabili con quelli erogati dal MEF.

Le analisi condotte per la determinazione del contributo da definirsi con decreto ministeriale dimostrano che il costo del servizio erogato dal MEF, per effetto delle economie di scale e di specializzazione, è di 4-6 volte inferiore ai prezzi di mercato (costo unitario per cedolino emesso). Tale rapporto aumenta se si considerano non solo i costi di esternalizzazione ma anche i costi interni, nonché i servizi di rilevazione presenze assenze (e altri servizi per la gestione giuridica), che fanno parte dei servizi offerti dal MEF. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni scelgano la seconda ipotesi (acquisto sul mercato) avrebbero l'onere di dimostrare – agli organi di controllo e eventualmente al Commissario Straordinario, come meglio descritto in seguito – che i servizi acquisiti abbiano prezzi unitari almeno uguali, o inferiori, a quelli previsti dal MEF.

La parte conclusiva del nuovo comma, proprio per favorire ulteriori economie di gestione, impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l'utilizzo di tutti i servizi previsti nel DM. La norma ribadisce implicitamente che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ai servizi di pagamento degli stipendi erogati dal MEF, soprattutto con riferimento alle amministrazioni statali che sebbene già obbligate, non hanno ancora aderito ai servizi suddetti, e amplia la tipologia e il numero dei servizi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di cui le stesse possono fruire in maniera gratuita, con conseguenti benefici per le finanze pubbliche.

Giova ricordare che attualmente i soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi previsto sono due delle diverse forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) nonché i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della Difesa. Si tratta, complessivamente, di circa 293.000 unità.

Per una quantificazione dell'effetto economico della disposizione ora descritta si deve tenere presente che attualmente il Service Personale Tesoro (SPT) del Ministero dell'economia e delle finanze gestisce il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per un totale di 1.346.667 unità di personale (banca dati SPT – 24 maggio 2012). Il resto dei dipendenti della pubblica amministrazione (non solo Stato, ma anche enti territoriali, enti di previdenza, forze armate, ecc., esclusi gli enti minori dei singoli comparti) non gestiti dal MEF ammonta - come da dati della relazione al conto annuale per l'anno 2010 - a circa 1.750.000 (comprese le 293.000 sopra citate, che rappresentano quindi circa il 21% del totale).

Assumendo prudenzialmente, data l'estrema variabilità dei prezzi riscontrati sul mercato, che il risparmio medio unitario a cedolino sia intorno ai 10 euro, moltiplicato per 12 mensilità e per l'intero personale non servito si otterrebbe un risparmio complessivo, a regime, di 210.000.000 €.

Ovviamente il suddetto risparmio stimato è distribuito nel tempo in ragione della scadenza dei contratti attualmente in essere e dei processi organizzativi necessari o alla migrazione verso il servizio offerto dal MEF ovvero alla ridefinizione dei contratti ai nuovi standard.

Considerando 4 anni la durata media dei contratti in essere, si può ipotizzare che questo risparmio sia ottenibile in un quadriennio con una crescita in ragione di circa 50 milioni di euro annui.

Il suddetto risparmio da un lato ipotizza una piena efficacia della norma; dall'altro vi sono altri risparmi che prudenzialmente non vengono quantificati.

Innanzitutto l'estensione dei servizi attualmente erogati dal MEF anche ai processi di rilevazione delle presenze. I risparmi in questo caso andrebbero calcolati su tutta la platea dei dipendenti pubblici (circa 3 milioni). Ciò perché per le Amministrazioni centrali si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli di payroll già erogati, ed a cui sono obbligati ad aderire.

Ma l'elemento di risparmio più rilevante, anche se subordinato alla capacità delle Amministrazioni di riorganizzarsi, riguarda i costi interni che pure sono oggetto di verifica per il rispetto del benchmark e che si aggiungono ai costi esterni sopra determinati.

Per avere un parametro di riferimento si tenga conto che per le Amministrazioni comunali (Istat bilanci 2009), ipotizzando che il solo 3% delle spese di personale riferite a servizi generali e di gestione del personale sia impiegato nell'erogazione dei servizi stipendiali, si arriverebbe ad un costo complessivo (costi diretti, indiretti, interni ed esterni) di produzione del cedolino pari a 44€ dipendente/mese.

Infine, vi è un rimando al comma 6, dell'articolo 9, che stabilisce la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni relative al rispetto dei parametri di prezzo e qualità definiti nel decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lettera b sono aggiunti al comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, due nuovi commi.

Il primo, il comma 9-bis, prevede che i contratti in essere delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano ad oggetto i servizi descritti nel decreto, debbano essere rinegoziati, al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15%. La disposizione contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.

La stima dei risparmi di spesa relativi al comma in questione è legata all'analisi della spesa per i servizi relativi ai pagamenti degli stipendi per i singoli comparti di spesa (regioni, enti locali, sanità, università, ecc.) sopra effettuata. Partendo da questa, e applicando la riduzione del 15% prevista dalla norma, si arriverebbe ad un risparmio di oltre 3 milioni di euro per ogni mese di applicazione delle tariffe rideterminate. Considerando la complessità applicativa si può stimare un 50% di tale risparmio a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

E' evidente che il suddetto risparmio, in coerenza con le ipotesi già assunte, decresce nel tempo fino ad esaurirsi al termine del quarto anno e quindi va ad agire in riduzione del risparmio stimato per l'applicazione delle lettera a.

Il comma 9 ter, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferitigli con il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni - e le strutture sanitarie regionali - assoggettate al piano di rientro dei deficit sanitari. Il commissario definisce altresì i tempi e le modalità di passaggio al nuovo servizio gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark, attraverso l'obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sfiorato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro. In tal caso, i risparmi da benchmark diventano effettivi e controllabili per effetto dell'adesione.

Comma 11. La disposizione prevede che, nelle more dei rinnovi contrattuali, i criteri per effettuare la valutazione organizzativa ed individuale ai sensi del dlgs. N. 150/09 vengano definiti con apposito dpcm. Sono eccettuate le amministrazioni che risultino già dotate di strumenti per la

predetta valutazione. Si tratta di una previsione volta ad agevolare il procedimento valutativo. Risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 12. La disposizione non produce effetti finanziari in quanto si limita a modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CIVIT ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.

Comma 13 - Abrogazione della normativa in materia di vice dirigenza. La disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza. La norma comporta una riduzione di spesa pari a 12 milioni a regime dal 2012.

Comma 14 – Riduzione dei compensi delle autorità portuali. Con la presente disposizione viene incrementata del 5% la riduzione già in vigore sui compensi degli organi della Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, portando così la misura complessiva dell'intervento, sugli importi in essere alla data del 30 aprile 2010, ad un totale del 15%. Detta misura si configura quale maggiore entrata per il bilancio dello Stato ed è stimabile in circa euro 350.000 annui a decorrere dal 2013; tale importo verrà versato da parte delle Autorità portuali direttamente al bilancio dello Stato (capitolo 3334, Capo X), come previsto dal comma 21 del citato art. 6.

Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Comma 1 -Elenco unità economiche partecipate/controllate a vario titolo) manca RT

Comma 3- Rafforzamento dei poteri ispettivi. La disposizione prevede che il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

La norma, diretta a rafforzare i controlli sulle spese di personale e sugli andamenti di finanza pubblica, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le verifiche nei confronti delle predette società possono essere svolte nell'ambito della ordinaria programmazione delle attività delle esistenti strutture ispettive presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 4 -Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate. La norma è volta al conseguimento di positivi risultati, in termini di trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l'obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla “circularizzazione dei crediti e dei debiti”. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 5 – La disposizione introduce l'obbligo per le Amministrazioni centrali dello Stato di utilizzo del sistema informativo SICOGE, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche per le scritture economico-patrimoniali analitiche, in modalità integrata con la componente di contabilità finanziaria già in uso presso tutte le Amministrazioni. Il nuovo sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali è necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nel momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantisce una completa e significativa conoscenza

dell'andamento della gestione prima di tutto alle singole Amministrazioni ma anche agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica. Il completamento con il sistema di ciclo passivo è necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. L'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Considerando l'integrazione di tale sistema di ciclo passivo con il sistema di e-procurement gestito dalla Consip nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa del MEF, oggetto di recenti disposizioni normative, si ottiene la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.

La successiva disposizione prevede che le Amministrazioni, utilizzando i sistemi di cui al comma 2, potranno anche beneficiare di un sistema conoscitivo e fruire dei dati utili al monitoraggio della propria gestione nell'ambito della Banca Dati della Pubblica Amministrazione ex art. 13 della legge 196 del 2009.

La diffusione del sistema integrato SICOGE e del sistema di ciclo passivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto trattasi di sistemi già realizzati ed in uso presso alcune Amministrazioni.

Commi da 10 a 16- Piano finanziario dei pagamenti e flessibilità di bilancio. La disposizione impone l'obbligo al dirigente responsabile della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. La norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti ed ha lo scopo di temperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.

L'accelerazione dei pagamenti, cui la disposizione proposta dà un ulteriore contributo in linea con le direttive provenienti in proposito dall'Unione europea, viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dello stesso, perfezionati e disponibili quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

Tali documenti, infatti, rispetto agli impegni contabili a suo tempo assunti sugli stanziamenti di competenza, danno piena certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto.

La descritta programmazione consente, quindi, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.

L'apposita disposizione per la flessibilità di bilancio prevista dalla norma successiva dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate.

Detta norma, infatti, consente al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, senza limitazione alcuna, con il precipuo scopo di preordinare le risorse occorrenti per i pagamenti programmati.

Nel caso, la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica viene data dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ne deriva, per quanto argomentato, che le suddette disposizioni non sono suscettibili di produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dal successivo comma 15 che, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, consente di riscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa.

La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa.

In tal modo viene evitata l'assunzione giuridica di impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.

Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.

Con le suddette norme viene, quindi, esplicitamente attribuito alla legge di bilancio un contenuto sostanziale, anticipando così l'auspicata innovazione legislativa contabile attualmente in corso di definizione.

La verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l'insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria.

La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 17 -Modalità di redazione dei bilanci di previsione degli enti locali (Fondo svalutazione crediti). La disposizione è volta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire, al contempo, eventuali situazioni di instabilità finanziaria.

Essa si propone di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di quei residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presentano verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluyendo nell'avanzo di amministrazione libero, forniscono, una volta applicato l'avanzo stesso, fittizia copertura finanziaria a spese reali.

Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000); successivamente, una volta esaurita anche questa riserva di liquidità, residua la sola opzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), la quale, tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.

L'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le descritte situazioni di *deficit* di risorse finanziarie.

Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell'organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest'ultima deve essere analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.

La disposizione non produce effetti finanziari considerato che gli eventuali risparmi di spesa non determinano effetti positivi sull'indebitamento netto considerato che restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.

comma 19 Convenzioni Tirrenia - Le Convenzioni in argomento regolano i rapporti tra l'Amministrazione e le società aggiudicatrici delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società. Le risorse assegnate dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontano ad euro 72.685.642 per la soc. Tirrenia ed euro 55.694.895 per la soc. Siremar.

L'art. 1 comma 5 bis lett. f) della legge n. 163 del 2010 prevede che sono “fatti salvi” gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A., approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, e che le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali delle suddette società.

Detti schemi, sulla base della citata normativa, sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società, e sono stati, altresì, notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l'intero iter di privatizzazione.

La disposizione, per assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l'iter per la sottoscrizione delle Convenzioni, prevede l'approvazione “ope legis” delle stipulande convenzioni e che le stesse producono effetti a far data dalla sottoscrizione.

La disposizione, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 20 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile istituzioni scolastiche. La norma proposta prevede la riduzione del numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento.

In via prudenziale, i risparmi derivanti dalla presente disposizione saranno accertati a consuntivo, una volta ridefiniti gli ambiti territoriali scolastici.

Titolo II

Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Art. 7

Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

Comma 1 - Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri. La disposizione prevede un intervento di riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Inoltre, la norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro. Di tali risparmi complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della PCM e si concretizzano mediante analoga riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge n.183 del 2011, mentre 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti da quest'ultime riduzioni sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

Comma 3 - Strutture tecniche di missione PCM. Le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 7, prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e l'Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo nonché il riordino dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica. La soppressione e il riordino di dette strutture comporta un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di

finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimato in circa 1,4 milioni di euro, per l'anno 2012, ed euro 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, così ripartito:

RISPARMIO DERIVANTE DALLA SOPPRESSIONE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE		
<i>STRUTTURE DI MISSIONE</i>	<i>RISPARMIO ANNUO LORDO (In euro)</i>	<i>RISPARMIO PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2012 (In euro)</i>
Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE)	1.768.098,65	589.366,22
Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	1.287.329,16	429.109,72
Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo	1.147.493,56	382.497,85
TOTALE	4.202.921,37	1.400.973,79

Comma 5 - Agenzia Industrie Difesa. e Professionalizzazione FF.AA.. La disposizione prevede una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell'anno 2013 e di 1 milione di euro nell'anno 2014, dei contributi in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall'articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento per la c.d. "professionalizzazione" delle Forze Armate.

Comma 7- Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani e denominati "Vivi le Forze armate".

Comma 8 . Dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 612 del codice dell'ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Comma 9. Prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell'Amministrazione.

Comma 10. La norma non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali

Comma 11 - Contributi a favore di radio e tv locali. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 30 milioni a decorrere dal 2013. In particolare sono ridotti gli importi di cui

all' articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall' articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Commi da 12 a 15 (obiettivi ministeri) I commi da 12 a 15 prevedono taluni interventi sulle amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, volti ad assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal decreto-legge 98 del 2011, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013 – 2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella suddetta tabella. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la prossima legge di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Comma 16- Fondo compensazione effetti attualizzazione contributi pluriennali. La disposizione prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per l'importo di 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Comma 17. Il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 18. Prevede la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 19. Prevede, la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Commi 20 e 21. La norma modifica uno dei criteri di alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012.

In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012, e viene integralmente sostituito mediante quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal presente decreto. La disposizione comporta pertanto una maggiore spesa di un miliardo di euro per gli anni 2012 e 2013, con effetto su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 22. Viene previsto l'accesso in modalità telematica del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno al registro delle imprese nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. La disposizione esclude espressamente l'onerosità dell'accesso, in linea con quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Non si rilevano pertanto effetti finanziari.

Comma 23 - Riduzione Tab. B. La disposizione riduce lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

In particolare sono previste le seguenti riduzioni degli stanziamenti (in euro):

2012	2013	2014 e seguenti
67.988.000	91.217.000	95.645.000

Commi 24 e 25 – Centro tipologico nazionale. L'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito dell'Accordo è stata costituita la Società per azioni Centro Tipologico Nazionale con capitale sociale pari a 120.000 € e compagine sociale paritaria al 25% composta da MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Ministero ha ritenuto di procedere all'annullamento di tale Accordo con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro Tipologico Nazionale S.p.A..

Tale annullamento permetterà un recupero di 5 milioni di euro giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti.

Comma 26. Lettera a) Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le Dighe risorse finanziarie sul capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile **solo per l'anno 2012** limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, *pari a ad euro 2.500.000*, resti acquisita al bilancio dello Stato.

Lettera c) Sono soppressi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsti dalla legge 549/1995 relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma comporta la soppressione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1952 pari a circa 53.400 per l'anno 2012 e pari a circa 91.000 euro a decorrere dal 2013 già al netto della riduzione disposta ai sensi del DL 16 del 2012. Le somme erano destinate all'Aeroclub d'Italia, ente

pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più Amministrazioni che svolge in ambito aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo e all'Istituto Nazionale di Navigazione.

Comma 27. La norma proposta è di carattere ordinamentale in quanto prevede la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge il Miur.

Comma 28. Relativamente al presente comma si evidenzia come il servizio di iscrizioni *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro". Anche in questo caso si tratta di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane e che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle scuole e di tutte quelle informazioni che possono essere utili alle famiglie al momento dell'iscrizione dei propri figli a scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici).

Il portale Scuola in chiaro è stato implementato con le risorse già a disposizione del Miur nell'ambito del sistema informativo del Ministero e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anche in questo caso, come per i commi precedenti, si produrranno invece notevoli risparmi sia per le famiglie che potranno effettuare l'iscrizione dei propri figli a scuola comodamente da casa sia per le scuole che non avranno necessità di usare carta o altri materiali di consumo in quanto il processo sarà completamente dematerializzato.

Commi 29-31. Con riferimento alle disposizioni contenute nei presenti commi, si rileva che già dall'anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio "Scuola mia", un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Grazie a questo applicativo è possibile tra l'altro procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenze degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie.

Tale applicativo è stato predisposto grazie ad un protocollo di intesa tra Miur e DIT nell'ambito del piano *e-gov* e del miglioramento dei servizi offerti all'utenza; essa pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi comporta un notevole risparmio di tempi e di materiale per le scuole e una fruizione più facile di tutti i servizi offerti da parte delle famiglie.

Comma 32 – reca la disposizione di invarianza finanziaria.

Comma 33 (Tesoreria scuole) La liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole.

Dall'attribuzione dell'autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un'indagine ascientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15%.

La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima.

Considerata la rilevanza della giacenza media (900mln) si ritiene utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

A seguito dell'introduzione del Cedolino Unico (cfr. art. 2 c196 LF2010), le somme destinate alla remunerazione dell'accessorio del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole, bensì rimangono in Tesoreria.

Le scuole al 31 dicembre 2011 dovevano ancora pagare 206 milioni per accessorio al proprio personale, in corrispondenza ad assegnazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico. Conseguentemente, ci si può attendere una pari riduzione del livello medio di giacenza di cassa, che quindi verosimilmente si attesterà a circa 900 milioni. Si noti che il comma 6 della norma in esame non ha effetti sull'ammontare delle somme portate sul sistema di tesoreria, considerato che le erogazioni alle scuole per le supplenze oggi sono effettuate per lo più il mese successivo a quello dell'insorgenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

I benefici attesi dal passaggio alla Tesoreria sono:

minore ricorso al debito pubblico. Ipotizzando una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% nel 2012, 4,38% nel 2013 e 5,01% nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 milioni per il 2012 (2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 milioni di euro nel 2013 e 36 milioni nel 2014. L'impatto sull'avanzo/deficit è ovviamente minimo, per quanto comunque positivo.

I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati:

- dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l'importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 2% del totale (rilevazione dal sistema SIDEBI). Si stima quindi che gli oneri conseguenti alla remunerazione del sotto conto fruttifero possano ammontare a circa 145 mila euro annui, al netto della ritenuta fiscale.
- dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 milioni annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0.15% soprarichiamato.
- da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili in questa sede.

Prudenzialmente non si scontano effetti positivi in termini di minori interessi. Pertanto la norma comporta benefici solo in termini di fabbisogno per l'anno 2012.

dati in milioni di euro

	2012			2013			2014		
	SNF	Fabbisogno	Indebitam.	SNF	Fabbisogno	Indebitam.	SNF	Fabbisogno	Indebitam.
Riversamento in Tesoreria	-	- 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento interessi	-	-	-	-	-	1,40	0,14	-	1,40
Oneri debito pubblico	- 4,00	- 4,00	- 4,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 36,00	- 36,00	- 36,00

Comma 37. Nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo rispetto l'inizio dell'anno finanziario nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi. Il disposto dei commi in questione non ha ovviamente riflessi sul livello delle spese, limitandosi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Comma 38. Si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l'anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. Poiché l'ammontare delle risorse assegnate alle scuole non muterebbe in conseguenza della nuova norma, che infatti cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata, la norma medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si noti che il comma in questione comporta effetti positivi sul debito pubblico a seguito del rientro in tesoreria della liquidità affidata alle scuole per la remunerazione dei supplenti brevi e saltuari. Detti effetti sono stati già computati nella RT ai commi da 33 a 36.

Commi 39-40. Ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell'Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole sono utilizzate nell'esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

L'analisi dei dati relativi la giacenza ha condotto l'amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali.

Infatti, a seguito dell'art. 1 comma 601 della L296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all'assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l'impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

Le somme disponibili sulle predette contabilità speciali, quantificate in euro 423 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e la restante parte è versata nell'anno 2016 per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, con l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, si è concessa all'Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere.

La legge di stabilità per il 2012 ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-ter. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 milioni, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

La norma comporta, pertanto, l'incremento delle entrate per lo Stato nella misura di euro 30 milioni nell'e.f. 2012, con corrispondente effetto positivo solo in termini di saldo netto da finanziare.

Comma 41. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a semplificare le modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico. Tale contributo è pari a legislazione vigente a circa 62,7 milioni, iscritti nello stato di previsione del Miur sui fondi per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

Comma 42. Tale modifica conserva l'attuale limite, ma lo riferisce alla contribuzione a carico degli studenti regolari dei corsi di laurea a di laurea magistrale e lo rapporta alla somma complessiva dei finanziamenti correnti ministeriali destinati alla realizzazione delle attività di didattica e ricerca di cui beneficiano gli studenti iscritti.

La nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo standard per studente (d.lgs. n. 49/2012) che fa riferimento, appunto, agli studenti regolari (sono circa il 65% degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

Art. 8

Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Comma 1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia sotto il profilo finanziario che delle risorse umane e strumentali utilizzate.

Anzi, con specifico riferimento agli obiettivi previsti dalla norma in esame, si rappresenta che, dalla loro attuazione, deriveranno minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo e concorreranno ai risparmi di cui al comma 3.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Al punto a) è prevista un'ulteriore estensione ed utilizzazione di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l'efficienza dei pagamenti e dei rimborsi a cittadini ed utenti, finalità questa, peraltro, già contemplata all'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

La previsione di cui al punto b), in cui è stabilito che, in caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura, è tesa anch'essa alla graduale riduzione dei costi connessi alle attività di carattere informatico.

Le disposizioni di cui ai punti c), d), e), g) sono finalizzate ad una immediata riduzione delle spese attraverso, rispettivamente, la razionalizzazione dei costi per comunicazioni cartacee (con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nell'anno 2011), per la telefonia mobile e fissa, per i canali di collaborazione istituzionale mediante lo scambio dei dati a titolo gratuito e non oneroso e, infine, per la progressiva

dematerializzazione degli atti, al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nell'anno 2011.

Relativamente, poi, al punto f), nello stesso è contenuta la previsione tesa alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l'ottimizzazione degli spazi, ai fini dell'accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.

Comma 3 – Riduzione consumi intermedi enti. Per quanto riguarda gli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, è previsto, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, un programma di riduzione dei consumi intermedi, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni.

Si precisa che la disposizione include nel suddetto novero degli enti e delle amministrazioni interessati le autorità indipendenti ed esclude le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca di cui all'allegato 3. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti territoriali.

Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, la misura della suddetta riduzione è innanzitutto stabilita calcolando, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, una riduzione pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale misura, in linea generale, è prioritariamente applicata, ove possibile, attraverso una corrispondente riduzione dei trasferimenti medesimi.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione nel corso del 2012 la predetta riduzione non risultasse possibile, a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti dal bilancio dello Stato, per gli enti interessati interviene la disposizione di cui al terzo e a quarto periodo, che prevede il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

Al fine di assicurare il concorso alla riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate anche da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

In ordine ai citati enti di ricerca indicati nell'apposito allegato, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate, per il complessivo importo di 33,1 milioni di euro per l'anno 2012 e di 88,4 milioni di euro a decorrere dal 2013. Anche per detti enti, nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, interviene la richiamata disposizione che prevede il versamento annuale delle relative risorse al ripetuto capitolo dell'entrata.

Per quanto riguarda l'ammontare dei risparmi per i restanti enti interessati, al netto di quello della tabella degli enti di ricerca, in sede di prima approssimazione, considerato il valore dei consumi intermedi registrato nei bilanci consuntivi 2010, si ritiene prudentiale una stima degli effetti positivi dei risparmi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 140 milioni di euro per l'anno 2012 e 373 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, l'ammontare complessivo dei suddetti risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, è valutabile in almeno 173,1 milioni di euro per l'anno 2012 e 461,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 9

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie ed organismi

Introduce l'obbligo, da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica, che esercitano funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Tali operazioni dovranno comunque portare ad una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

E' fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituire di nuovi, al fine di evitare duplicazioni di strutture e favorire la riduzione della spesa pubblica

Il comma 2 dell'articolo rimanda alla Conferenza unificata il compito di procedere, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla ricognizione dei soggetti a cui si applica l'obbligo in parola. Nell'ambito della stessa sede, dovranno essere indicati criteri e tempistiche circa l'attuazione della disposizione in parola. In caso di mancata attuazione, i soggetti in argomento sono soppressi automaticamente.

In assenza della esatta individuazione degli enti di cui trattasi, e della relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico rispettivamente del bilancio degli enti territoriali, non è possibile quantificare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'effettivo risparmio che scaturirà dalla procedura di razionalizzazione in argomento potrà essere quantificato, quindi, solo a posteriori.

Art. 10

Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

La disposizione è volta a razionalizzare l'esercizio delle funzioni statali sul territorio, prevedendo che le Prefetture UTG assicurino le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato. In particolare, si prevede un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario. Eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati a consuntivo.

Art. 11

Riordino delle scuole pubbliche di formazione

Comma 1 lettera i) La disposizione è finalizzata, tra l'altro, ad operare una razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Eventuali riduzioni di spesa potranno essere verificate a consuntivo.

Comma 2 Prevede che con uno più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1. I risparmi derivanti dalla disposizione potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Art. 12

Soppressione di enti e società

Commi da 1 a 6 - Soppressione dell'Inran. Con la presente disposizione viene soppresso l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), ente sottoposto alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per effetto di tale soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni e i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 454/1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Le risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.

Vengono inoltre soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Come noto l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva disposto la soppressione dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e dell'Istituto Nazionale delle Conserve Alimentari (INCA) e l'attribuzione delle relative funzioni e risorse all'INRAN.

Il nuovo organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN (che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca), è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca.

Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7, comma 20, del citato decreto-legge n. 78/2010, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure sopra descritte potranno essere rilevati prudenzialmente solo a consuntivo.

Comma 7 - Riordino AGEA. L'agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA-, ente pubblico non economico, istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria. Essa è assoggettata alla vigilanza del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed al controllo della Corte dei Conti.

Con la norma si trasferiscono le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori, di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, dall'AGEA al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il MIPAAF nonché il nuovo assetto organizzativo dell'AGEA con una riduzione della dotazione organica in misura del 50% per il personale dirigente di prima fascia e del 10% per il personale dirigente di seconda fascia; in ogni caso, la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso l'AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. Allo scopo di contenere la spesa di funzionamento si ridefinisce la nuova struttura di governance e di controllo dell'ente, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 165/1999. Con successivi decreti, si procede all'adozione del nuovo statuto dell'Agenzia e alla determinazione dei compensi ai nuovi organi.

Circa le risorse umane, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata un'apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Inoltre, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

Il personale di ruolo dell'AGEA trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dalle disposizioni inerenti il personale non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati a consuntivo.

Comma 19 - Semplificazione della procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti ed pubblici. Si tratta di un intervento volto a semplificare l'emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, modificando il soggetto titolare del potere di proposta (il Presidente del Consiglio dei Ministri e non più il Ministro interessato), il quale può agire anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, e derogando, fino al 31/12/2012, alle norme che prevedono l'acquisizione dei pareri parlamentari. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 20 - Organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni. La disposizione conclude l'iter procedurale previsto dall'articolo 29 del D.L. 233/2006 e dall'articolo 68 del D.L. 112/2008 rivolto ad una graduale riduzione della spesa per organismi collegiali fino al completo trasferimento delle attività degli stessi agli uffici delle Amministrazioni presso i quali risultano istituiti. Considerato che ai sensi del citato articolo 68 l'ultima proroga per tali organismi non poteva eccedere i due anni, la quasi totalità degli stessi esauriscono la propria operatività entro il secondo semestre dell'anno 2012. Gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell'articolo 6, del D.L. 78/2010, verrebbero a prodursi a scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sono rilevabili solo a consuntivo. La disposizione ha comunque effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Comma 21 Soppressione dell'organismo di indirizzo – odi. La disposizione non produce effetti finanziari atteso che ai componenti non vengono corrisposti compensi, altri emolumenti o rimborsi. Per il funzionamento si provvede con le ordinarie risorse della Ragioneria Territoriale di Verona. La soppressione dell'Organismo rientra nel quadro di riduzione e razionalizzazione delle strutture amministrative. Inoltre le funzioni precedentemente svolte dall'ODI sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 23 CITES - Gli effetti finanziari di contenimento della disposizione non vengono quantificati in quanto i risparmi risultano di limitata entità e relativi alla sola soppressione dei compensi, rimborsi ed emolumenti da corrispondere ai componenti (15 unità) della Commissione. Alle spese di funzionamento si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie del Ministero dell'ambiente. La disposizione, comunque, produce un effetto indiretto di contenimento atteso che, confermando permanentemente l'operatività dell'organismo, verrebbe garantito l'assolvimento

degli obblighi internazionali derivanti dell'articolo I, primo comma, lettera f) della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; adempimenti che qualora disattesi determinerebbero sanzioni per lo Stato italiano.

Comma 24 Liquidazione di Arcus s.p.a. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime la società ARCUS spa, a totale partecipazione pubblica, riportando nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione. In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Viene, altresì, previsto il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla predetta società. Inoltre, le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 7. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 38 e secondo la procedura ivi prevista.

Comma 31 Trasformazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e trasferimento della Cineteca Nazionale. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime una fondazione formalmente di diritto privato ma che utilizza nella quasi totalità risorse pubbliche (soprattutto provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo).

La proposta ha come obiettivo la razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle strutture facenti parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Tale obiettivo è perseguito con la soppressione della Fondazione e l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Istituto centrale "Centro sperimentale di cinematografia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. A tale riguardo, si fa presente che la previsione dell'istituzione di un Istituto centrale trova compensazione nella contestuale soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. La compensazione del maggior onere derivante da detta istituzione è comunque assicurata dalla contestuale soppressione del posto dirigenziale presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che risulta effettivamente coperto.

Gli obiettivi dell'intervento sono quelli di diminuire il contributo annuo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo, di conseguire risparmi di spesa complessivi per il Ministero di circa 2 milioni di euro e, parallelamente, di potenziare le linee di attività fondamentali (Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale); l'azzeramento degli oneri relativi a Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e organismo di vigilanza; la focalizzazione dei dipendenti sulle sole attività di *core business*; risparmi connessi al venir meno del personale dirigenziale; accentramento al Ministero e razionalizzazione di tutte le attività strumentali e di supporto.

Quanto agli aspetti di personale, la disposizione in esame prevede il transito nei ruoli ministeriali limitatamente ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alle qualifiche non dirigenziali e, comunque, previo espletamento di apposita procedura selettiva. Vengono, altresì, previste disposizioni attuative volte ad assicurare che dal predetto transito e, in generale, in relazione ai rapporti di lavoro, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Comma 39- Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici. Sono stabiliti precisi limiti temporali alla durata degli incarichi dei commissari preposti alle gestioni liquidatorie di enti vigilati dallo Stato.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, decorso un congruo periodo dall'inizio della liquidazione, le residue attività, prettamente di natura esecutiva e adempimentale, non necessitano della presenza di un commissario, cui va corrisposto un compenso, ma possono essere svolte dagli uffici delle amministrazioni competenti per materia con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 41 - Ente nazionale per il microcredito Con l'art. 8, comma 4 bis, della legge 12 luglio 2011, n. 106, il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, è stato eretto ad ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile denominato Ente Nazionale per il Microcredito. Il contributo per il funzionamento dell'Ente era stato fissato in euro 1.800.000 dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione vigilante.

Con la norma si sopprime l'Ente Nazionale per il Microcredito e si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso.

Il costo degli organi e del Segretario generale dell'Ente è pari complessivamente ad euro 351.800 annui, così determinato:

• Assegni al Presidente	euro	108.000
• Compensi ed indennità agli organi	euro	50.000
• Compensi ai revisori	euro	16.500
• Segretario generale	euro	177.300

Mediante l'abrogazione dell'articolo 8, comma 4-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione si elimina la contribuzione da parte del bilancio dello Stato all'Ente pari ad euro 1.800.000 annui.

Inoltre, la disposizione prevede il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Commi 49-58 - Associazione Italiana studi cooperativi Luigi Luzzatti. I commi dispongono la soppressione dell'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti". L'Associazione nasce nel 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 10, comma 10), con socio unico il Ministero dello sviluppo economico, titolare della funzione di indirizzo e vigilanza, per trasformazione dell'omonimo Istituto italiano di studi cooperativi, costituito con altra denominazione nel 1925 e successivamente interessato da una serie di trasformazioni, per via normativa, che hanno via via investito la denominazione, le finalità e la natura giuridica.

La proposta normativa appare in linea con la politica di risparmio legata alla spending review, ponendosi quale misura di revisione e razionalizzazione della linea di spesa sul sistema cooperativo.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 59 - Fondazione Valore Italia. Le disposizioni prevedono la soppressione della “Fondazione Valore Italia”, costituita nel 2005 dal Ministro delle attività produttive con lo scopo di ‘realizzare, gestire e favorire l’attività della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68, 69 e 70. Tale Fondazione, è stata riconosciuta dalla legge con l’articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha disposto la destinazione alla Fondazione di risorse rilevate in 12,8 milioni di euro. Dette risorse sono andate a costituire il patrimonio della Fondazione.

Scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è pertanto la realizzazione dell’ Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa. Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi per 3,8 milioni di euro che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.

Al commissario, già in carica, è affidata la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012. Il commissario provvede, poi, alla restituzione alle entrate dello stato dell’eventuale attivo della liquidazione.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 71- Promuovi Italia spa. Le disposizioni sono volte a razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

Le predette attività di supporto sono attualmente affidate a due società in house, Invitalia S.p.a. e Promuovi Italia S.p.a., in virtù di disposizioni normative succedutesi nel tempo e anche a seguito del trasferimento alle medesime società dell’assistenza tecnica già prestata al Ministero dal soppresso IPI.

La razionalizzazione proposta è attuata mediante il trasferimento delle attività di supporto attualmente svolte da Promuovi Italia ad Invitalia ovvero a una delle società da essa partecipata interamente.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 75 - Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative.

I commi attengono alla riduzione dei costi derivanti dalle procedure attivabili da parte del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti delle cooperative che sono sottoposte alla vigilanza del ministero predetto. Nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; la adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell’efficacia e dell’efficienza della procedura.

Sotto il profilo tecnico-finanziario la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell’impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Comma 78 - Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Le disposizioni prevedono la proroga di taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011.

In particolare **al comma 86, lett. a)** si prevede la proroga al 30 settembre 2012 del termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all'Agenzia possono continuare ad essere svolti, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'ANAS S.p.A. E' inoltre previsto che nel caso in cui entro il 31 settembre 2012 lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e funzioni siano trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ulteriori disposizioni modificative sono volte ad uniformare al termine del 30 settembre 2012 i termini previsti dalla normativa vigente per il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle convenzioni in essere e per il trasferimento a Fintecna delle partecipazioni detenute da Anas in società co-concedenti.

La disposizione di cui al **comma 79, lett. a)**, si rende invece necessaria al fine di aggiornare, tenuto conto della nuova data prevista per il trasferimento delle funzioni dall'Anas all'Agenzia, l'effettiva consistenza del personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali per il quale è previsto il trasferimento all'Agenzia.

Le disposizioni non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 80 (Disposizioni in materia di autotrasporto)

La disposizione interviene nell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, relativamente alla disciplina delle sanzioni dei contratti di trasporto in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. L'attuale sistema, di natura essenzialmente interdittivo - esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge- viene sostituito da un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie la cui irrogazione viene affidata alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli effettuati presso le imprese.

La disposizione non comporta, pertanto, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 83 – Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative

Viene prevista la riduzione dei costi derivanti dalle procedure attivabili da parte del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti delle cooperative sottoposte alla vigilanza del Ministero predetto. Nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; l'adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura, da valutare in termini di congruità e tempestività nei tempi di realizzazione e pertanto penalizzando gli ingiustificati ritardi; la estensione alle procedure di liquidazione coatta delle cooperative della norma prevista per le procedure di fallimento che prevede la imputazione al compenso del commissario dei compensi spettanti a soggetti da esso delegati al compimento di specifiche operazioni. Il contenimento delle spese relative alle procedure commissariali, specie quella della liquidazione coatta amministrativa, verrebbe incontro alle

esigenze del ceto creditorio che, nel contesto in cui operano le società cooperative è costituito in misura cospicua da altre imprese. Peraltro, poiché l'eventuale attivo residuo al termine della liquidazione costituisce un introito dello Stato (art. 20, comma 1, lett. d, della legge n. 59/1992), la normativa ha effetti potenziali di contenimento della spesa.

Pertanto, sotto il profilo tecnico-finanziario, la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Commi 81 – 85 - **Comitato centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori.** Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti operando in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 454/1997, il Comitato centrale “opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione”.

Con la norma in parola, sul piano istituzionale, si dispone, che sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, ad assumere il ruolo di Presidente del Comitato, in luogo di un magistrato della Consiglio di Stato, come disponeva la norma previgente.

Ratio di tale disposizione è di ricondurre il Comitato, quale Organo del Ministero, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico nell'ambito del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo, ed evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.

Nello stesso modo viene previsto che anche il Vice Presidente del Comitato di provenienza ministeriale, cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell'attività amministrativa e contabile, sia un dirigente nell'ambito della dotazione organica prevista dal citato DPR 211/2008.

Inoltre anche per il Comitato centrale viene meglio formulata la norma sui rappresentanti del movimento cooperativo (alla lettera g) dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 le parole “quattro rappresentanti” è sostituita dalle seguenti: “un rappresentante per ciascuna delle”).

Infine nell'ottica del contenimento della spesa **si prevede la riduzione** delle somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, finalizzate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale per importo di euro 1.500.000 per **il triennio 2012/2014**. Per l'anno 2012 tali risorse saranno sottratte ad iniziative di formazione professionale e la realizzazione di aree di sosta riservate all'autotrasporto, non strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale.

Comma 87 – Nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura INPDAP

L'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni, compiti o risorse all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, sulla base delle risultanze dei bilancio di chiusura, debbano essere emanati i decreti interministeriali ricognitivi delle risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite all'INPS. L'approvazione dei rendiconti di chiusura, la cui definizione

competete agli organi soppressi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 479/1994 in carica alla data di soppressione, sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31 marzo 2012 e, a la fine, il comma 4 dell'art. 21, novellato dall'art. 18-bis del decreto-legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha previsto la permanenza in carica degli organi degli enti soppressi fino all'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Per quanto riguarda l'INPDAP, gli organi istituzionali, cessati nel frattempo dalla carica, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire al CIV del medesimo Istituto di approvare il predetto documenti contabile entro la data del 31 marzo 2012. Si rende pertanto necessaria la previsione della nomina di un commissario *ad acta* per la sollecita approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 89 – Proroga del Comitato amministratore FONDIMPS

Viene prevista una breve proroga, fino al 31 ottobre 2012, del Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10, n. 78/2010, convertito dalla legge, n. 122/2010. Non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 90 - Proroga del Commissario ISFOL

Con la presente disposizione è prorogato, fino all'approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell'ISFOL, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 22 dicembre 2011 mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Istituzione per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

L'introduzione di un organismo pubblico unitario (IVARP) cui fa capo l'attività di vigilanza nel settore assicurativo e del risparmio previdenziale e la riconduzione dello stesso nell'ambito della *governance* di Banca d'Italia consente di alleggerire il costo degli organi preesistenti attraverso un modello semplificato di gestione che sia avvale dell'organo collegiale di Banca d'Italia (Direttorio), sia pure opportunamente integrato.

In luogo della precedente articolazione - fondata, per quanto concerne l'ISVAP, sulla esistenza di un Presidente e di un Consiglio composto di sei componenti (oltre al Presidente) e, con riferimento a COVIP, di un Presidente e quattro Commissari - si prevede la nomina di due Consiglieri di elevata qualificazione professionale che andranno, da un lato, ad integrare il Direttorio di Banca d'Italia e dall'altro a comporre, insieme al Presidente, coincidente con il Direttore di Banca d'Italia, l'organo collegiale competente per l'amministrazione generale (il Consiglio).

Alla luce di ciò, tenuto conto dei minori oneri derivanti dalla soppressione degli organi di ISVAP e COVIP e dal presumibile costo dei nuovi organi di cui al neo istituto (due Consiglieri), è da ritenere che dalla costituzione del nuovo Istituto deriveranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Inoltre, la soppressione dell'ISVAP e di COVIP e la loro riunificazione in un unico organismo consente un risparmio di costi che, sebbene allo stato non quantificabili, può ragionevolmente essere considerato significativo in ragione delle economie di scala derivanti dalla razionalizzazione e dall'ottimizzazione dei costi complessivi afferenti agli enti soppressi.

La disposizione prevede il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), all'istituendo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVARP). Non derivano pertanto di personale a carico della finanza pubblica. **Le disposizioni non comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.**

Art. 14

Riduzione delle spese di personale

Commi da 1 a 4 - Facoltà assunzionali. La disposizione prevede un'omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall'anno 2012. In particolare, per il triennio 2012-2014 anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il sistema delle Università e gli Enti di ricerca, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20% nel triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei seguenti limiti attualmente vigenti:

- del 100% per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco
- del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali
- del 50% nel 2014 e del 100% nel 2015 per gli enti di ricerca.

In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un'applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l'attribuzione del contingente delle assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Continuano ad essere esclusi dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Le economie lorde derivanti dalla disposizione - aggiuntive rispetto a quelle già computate in relazione a quanto previsto dal citato d.l. 98/2011 - calcolate sulla base delle retribuzioni e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

FACOLTA' ASSUNZIONALI AL 20% PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI NEL TRIENNIO 2012-2014 DEL 50% NEL 2015 E DEL 100% A DECORRERE DAL 2016

	Economie anno 2012	Economie anno 2013	Economie anno 2014	Economie anno 2015	Economie anno 2016
VIGILI DEL FUOCO	12.624.400	36.274.800	58.178.800	75.763.050	82.469.300
CORPI DI POLIZIA	94.764.400	283.153.600	469.293.200	618.936.000	676.064.000
UNIVERSITA'	24.243.000	107.314.000	224.151.600	317.874.950	353.588.700
RICERCA	-	-	2.994.390	10.896.780	15.804.780
TOTALE ECONOMIE	131.631.800	426.742.400	754.617.990	1.023.470.780	1.127.926.780

Comma 5 - Turn over CCIAA. La norma introduce per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un regime vincolistico assunzionale analogo a quello della generalità delle pubbliche Amministrazioni. Nello specifico la norma prevede che, a decorrere dal 2012 e sino al 2014, le CCIAA possano effettuare assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015 tale limite è fissato al 50% e a decorrere dal 2016 è previsto il reintegro completo del personale cessato. Le misure ipotizzate non producono risparmio da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.

Comma 6 - Assunzioni segretari comunali. La disposizione introduce a decorrere dal 2012 una limitazione al turn over dei segretari comunali e provinciali stabilendone l'assunzione entro un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La disposizione è, quindi, volta rendere più restrittivo il regime assunzionale dei segretari in conformità al riassetto del sistema degli enti locali. Considerato che la spesa per la remunerazione dei segretari è posta a carico degli enti locali, ai quali si applicano i vincoli del patto di stabilità e norme specifiche in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, la misura prevista non determina risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

Comma 7- Modalità di computo delle cessazioni. La disposizione prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del budget assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni. Analogamente, non vengono considerate come risparmi per nuove assunzioni, le cessazioni relative a collocamenti a riposo derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a) del presente decreto. Trattandosi, infatti, di cessazioni relative a posizioni soprannumerarie, la norma si limita a confermare la non reintegrabilità del posto resosi vacante.

Comma 8- Recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia. Il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia ha finalità organizzative, gli eventuali risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Comma 9 - Assunzione dall'esterno di funzionari. La disposizione, precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea. Poiché tali assunzioni avverrebbero nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10 - Transito inidonei . La norma sospende sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 5 della legge 266/1999, che prevede il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al personale interessato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11. La norma non produce effetti finanziari.

Commi 11 e 12-Personale MIUR presso Scuole estere e MAE

La lettera a) del comma 11 comporta la riduzione del contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri, sede centrale di Roma, per 30 unità; conseguentemente, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

Il personale in questione è sia amministrativo che docente. Supponendo, per ragioni di massima prudenza nella stima dei conseguenti risparmi, che si tratti unicamente di personale amministrativo, considerato che la spesa annua al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP, per un assistente amministrativo/tecnico è pari ad euro 26.288,21/anno, il risparmio di spesa conseguente alla norma proposta è pari, per quanto riguarda la lettera a), a $30 \times 26.288,21 =$ **0.77 milioni a decorrere dall'a.s. 2012/2013**, cioè 0,26 milioni nell'e.f. 2012 .

La lettera b) del comma 11 comporta la riduzione di 400 unità del personale impegnato sul contingente scolastico dei posti nelle scuole italiane all'estero. Ai sensi del comma 12, detta riduzione avviene gradualmente tra l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2016/2017, man mano che scadono gli attuali collocamenti fuori ruolo ed i comandi. Gli stessi, infatti, hanno durata tipicamente quinquennale.

Il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi comporta, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, una pari riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali, nonché la necessità di corrispondere al personale che rientra dai comandi l'indennità integrativa speciale conglobata, il cui pagamento è sospeso durante il comando all'estero, mentre, con riferimento allo stato di previsione del MAE, viene meno la spesa corrispondente al pagamento dell'assegno di sede da erogare al personale all'estero.

Supponendo che la scadenza dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi attuali sia equidistribuita nel tempo, si osserverà una riduzione nel fabbisogno di supplenti pari a 80 unità all'anno, dall'a.s. 2012/2013 sino all'a.s. 2016/2017.

Poiché si tratta di personale docente, supponendo per ragioni di massima prudenza nella stima dei risparmi che la riduzione di spesa per supplenti sia relativa al grado dell'istruzione primaria, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato ed IRAP ed inclusa IVC del personale supplente della scuola primaria è pari a 31.909,97 euro, si realizzerà una riduzione di spesa pari ad euro **2,55 milioni per ciascuno degli a.s. dal 2012/2013 al 2016/2017**, raggiungendo il totale di 12,75 milioni a decorrere dall'a.s. 2017/2018. Considerato inoltre che l'indennità integrativa speciale conglobata per un docente della scuola primaria ammonta ad euro 9.570,54 annui lordo Stato, si

registrerà una maggiore spesa di personale pari ad euro 0,77 milioni in ciascuno degli aa.ss. citati, quindi con una maggiore spesa di euro 3,85 milioni a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Quindi, complessivamente sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero degli Affari Esteri si verificherà una minor spesa di personale pari a quanto segue (in milioni di euro), atteso che anche su quest'ultimo stato di previsione si verificherà una minore spesa per assegno di sede. Considerato che il valore medio di quell'indennità è di 4.400 euro per dodici mensilità, si ricava una minore spesa di $80 \times 4.400 \times 12 = 4,22$ milioni nell'a.s. 2012/2013, 8,45 nell'as. 2013/2014, 21,10 milioni nell'a.s. 2016/2017.

2012/13	2013/14	2014/15
0,77	0,77	0,77
2,55	5,1	7,65
-0,77	-1,54	-2,31
2,55	4,33	6,11
4,22	8,44	12,66
6,77	12,77	18,77

2012	2013	2014
0,26	0,77	0,77
0,85	3,4	5,95
-0,25	-1,02	-1,79
0,86	3,15	4,93
1,4	5,62	9,84
2,26	8,77	14,77

Commi da 13 a 15 - Personale MIUR inidoneo insegnamento. Il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ed idoneo ad altri compiti è pari (a.s. 2010/11) a 3.565 unità e il loro posto di docente viene utilizzato sia per i trasferimenti che per le immissioni in ruolo.

La precedente disposizione contenuta dall'art. 19, comma 12 e seguenti, della legge 111/2011, consentiva ai soggetti in questione di transitare, però a domanda, nei ruoli del personale ATA. Solo 600 unità di questo personale hanno chiesto di transitare nei predetti ruoli. A detta originale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi, considerato che si configurava quale intervento inserito nell'alveo delle razionalizzazioni già previste

dall'art. 64 del DL 112/2008. La disposizione proposta non consente più di optare, ma immette nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, tutto il personale docente permanentemente inidoneo.

La norma proposta avrà, quale effetto finanziario, quello dato dalla riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che transiteranno nei predetti ruoli.

Lo stipendio lordo Stato di uno dei supplenti in questione è pari ad euro 26.288,21 annui al lordo delle ritenute a carico dello Stato e dell'IVC. Si realizzerà quindi un risparmio pari a 26.288,21 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2012/13, per ciascun docente assegnato nel ruolo del personale amministrativo e tecnico, cioè $26.288,21 \times (3.565 - 600) = 77,94$ milioni. La quota di risparmio per il 2012, pari a 4/12 del totale, corrisponde ad euro 25,98 milioni.

La norma regola anche la situazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei per motivi di salute: casistica aumentata dopo la disposizione che prevede il passaggio degli inidonei permanenti in altri profili o presso altre amministrazioni. Attualmente sono circa 800 i docenti inidonei temporaneamente inidonei per motivi di salute. Per costoro, non essendo possibile l'immissione nei ruoli perché temporaneamente inidonei, viene previsto l'utilizzo, anche su posti di fatto disponibili, nei medesimi ruoli amministrativi e tecnici. Quindi si ridurrà il fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche (retribuiti per dieci mesi l'anno con maturazione di tredicesima) per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Lo stipendio annuo dei supplenti in questione è pari a 21.906,84 euro, quindi il risparmio di spesa atteso è pari a $21.906,84 \times 800 = 17,53$ milioni per l'a.s. 2012/2013 e per gli aa.ss. successivi nell'ipotesi che il numero di dichiarazioni di inidoneità provvisoria rimanga costante nel tempo. Il risparmio per il 2012 è pari a 5,84 milioni. Nell'ipotesi prudenziale che detto risparmio di spesa si realizzi nella misura del 95%, la riduzione di spesa da scontare sul saldo netto da finanziare è pari a euro 5,5 milioni nell'e.f. 2012 ed euro 16,65 milioni a decorrere dall'e.f. 2013.

Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555 e pari a circa 900 unità, per la maggior parte transitati dagli enti locali, non in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (talvolta in possesso della sola licenza media) attualmente rimasti in servizio nelle scuole ove erano assegnati dagli enti locali. La norma proposta avrà l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amm.vo/tecnico o collaboratore scolastico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Supponendo, al fine di pervenire ad una stima prudenziale dei risparmi di spesa attesi, che il passaggio avvenga unicamente su posti di collaboratore scolastico, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato e compresa IVC di un supplente collaboratore scolastico annuale è pari a 23.481,83, il risparmio di spesa è pari a $23.481,83 \times 900 = 21,13$ milioni per l'anno scolastico 2012/2013. Considerando che detto personale appartiene ad un contingente "ad esaurimento" e supponendo in via prudenziale che detto contingente possa esaurirsi a legislazione vigente al ritmo, stimato per eccesso, del 20% l'anno, la legislazione proposta comporta quindi riduzioni di spesa per euro 16,90 milioni nell'a.s. 2013/2014, euro 12,68 milioni nell'a.s. 2014/2015, euro 8,45 milioni nell'a.s. 2015/2016 ed euro 4,23 milioni nell'a.s. 2016/2017, anno terminale dei risparmi.

In termini di anni finanziari, il risparmio di spesa conseguente all'intervento proposto sui docenti delle classi di concorso C555 e C9999 per gli e.f. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ammonta rispettivamente ad euro 7,04 milioni, euro 19,72 mln, euro 15,50 mln, euro 11,27 mln, euro 7,04 mln nel 2016 ed euro 2,82 mln nel 2017.

economie lorde in milioni di euro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25,98	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94
5,55	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65
7,04	19,72	15,5	11,27	7,04	2,82	0
38,57	114,31	110,09	105,86	101,63	97,41	94,59

È previsto al comma 15 che, al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle sopra esposte economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo cd del 30% previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008.

Comma 16- Aree geografiche specificità linguistica

L'interpretazione della norma si rende opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge 482/1999 relativo alle norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Sia la Regione Sardegna che la Regione Friuli hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole. Utilizzando tali parametri, non si dimensioneranno almeno 40 scuole e quindi non si risparmiano gli stipendi di 40 dirigenti scolastici e 40 DSGA. La norma non ha di per sé effetti sui saldi, ma ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già posti con le precedenti leggi di razionalizzazione della spesa.

Commi da 17 a 21- Utilizzo docenti in esubero

Al momento sono presenti circa 10.000 docenti in esubero, cioè docenti per i quali non è disponibile un posto della propria classe di concorso nella provincia del relativo ruolo. La norma che si propone consentirebbe il riutilizzo integrale del personale in esubero su posti esistenti, che altrimenti dovrebbero essere coperti da personale non di ruolo, sia tramite una mobilità provinciale, sia tramite gli utilizzi su altre classi di concorso o su posti anche di fatto di cui alle lettere dalla a) alla e).

La norma comporta, quindi, un minor fabbisogno di supplenti, con conseguente riduzione della spesa di personale. Non vi sono però effetti sui saldi di finanza pubblica, visto che il comma 5 dispone che i risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 64 del DL 112/2008.

Si ritiene utile osservare che il comma 3 non comporta maggiori spese di personale, considerato che nel caso di utilizzo di un docente in esubero su posto di un grado superiore viene comunque meno una spesa pari alla differenza tra la somma a degli stipendi del docente in esubero e di un supplente annuale del grado superiore e l'importo b dello stipendio proprio di un docente di ruolo del grado superiore con anzianità pari a quella del docente in esubero. La somma a è sempre superiore a quella b, quindi anche nel caso si applichi il comma 3 la norma in esame comporta risparmi di spesa.

Comma 22 -Norma interpretativa mansioni superiori

La norma proposta interpreta l'art. 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001 chiarendo che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico a propri docenti non costituisce l'attribuzione di mansioni superiori. La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che il compenso previsto dalla norma trova già copertura nei relativi stanziamenti previsti per la contrattazione integrativa.

Comma 23 – Si tratta di ulteriori riduzioni di spesa rispetto alle misure attualmente in vigore. La riduzione 4.300.000 euro sul capitolo 1276 (ISE) per l'anno 2012 consegue alla mancata copertura di posti all'estero secondo lo schema di seguito proposto (che considera ai fini della quantificazione della riduzione attesa i dati medi dell'ISE mensile sulla rete calcolati per le varie categorie di funzionari interessati):

- 13 esperti ex art. 168 (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 1.300.000 Euro)
- 10 funzionari diplomatici (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 698.081 euro)
- 58 dipendenti di area funzionale (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 2.310.430 euro).

Comma 24 – Il definanziamento dei capitoli 1275 e 1278 per l'anno 2012 consegue al:

a) contenimento della spesa per adeguamenti retributivi al personale a contratto ai sensi dell'articolo 157 DPR 5.1.1967, n.18. Non sono infatti stati autorizzati adeguamenti retributivi per una riduzione pari a 2.350.000 euro;

b) rinvio dell'assunzione di 100 unità a contratto in sostituzione di impiegati cessati dal servizio, per una riduzione pari a 2.500.000 di euro;

c) sostituzione di personale a contratto a legge italiana con personale a contratto locale, che determina il prodursi di ulteriori riduzioni di spesa pari a 100.000 euro;

d) sistema di finanziamento delle retribuzioni del personale a contratto, incentrato sul mandato diretto anziché sulla rimessa valutaria, che determina la riduzione dei residui di finanziamento con conseguente riduzione di spese sul capitolo pari a 50.000 euro.

Comma 26 – Per l'anno 2012 si riduce di euro 2.800.000 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune dell'Unione Europea), di cui all'art. 1 comma 2 della legge 3.8.1998 n. 299, insistente sul capitolo 3425.

Prospetto riepilogativo

Norma	2012
Art 14 - comma 23 (riduzione ISE esperti, diplomatici e aree funz.)	4.300.000
Art 14 - comma 24 (riduzione personale a contratto)	5.000.000
Art 14 - Comma 26 (riduzione finanziamento PESC)	2.800.000
Totale	12.100.000

Comma 27- Con la norma proposta, si intende attuare quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il personale scolastico ed educativo, con una nuova modalità operativa che consenta di alleviare il carico amministrativo in capo alle scuole statali per la gestione contabile delle visite fiscali.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a specificare le modalità di spesa della quota dello stanziamento di euro 70 milioni di cui all'art. 17 comma 5 del DL98/11 riferita al personale scolastico.

Titolo III

Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Le disposizioni sono dirette a prevedere una riduzione dei costi nel settore sanitario di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, prevedendo interventi sulle aree di spesa nelle quali si rilevano inefficienze gestionali o inappropriately nell'utilizzo delle risorse. Trattasi di misure ulteriori rispetto a quelle introdotte dall'articolo 17, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

Comma 1 - La norma è diretta a precisare che nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla legge 191/2009 concernenti la disciplina dei Piani di rientro dai deficit sanitari, le modalità di verifica degli stessi Piani, l'eventuale nomina dei Commissari governativi e la complessiva disciplina premiale e sanzionatoria.

Comma 2 - Si prevede di incrementare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo sconto a carico dei farmacisti introdotto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dall'attuale 1,82 per cento al 3,65 per cento. Tenuto conto di un valore di spesa farmaceutica convenzionata lorda, al netto IVA, previsto per l'anno 2012 dell'ordine di 10.900 milioni di euro, l'applicazione di una percentuale aggiuntiva di sconto dell'ordine dell'1,83 per cento comporta una minore spesa per il SSN, anche tenuto conto dell'esclusione dall'applicazione dello sconto delle farmacie con basso fatturato, di circa 190 milioni di euro su base annua, rideterminato in circa 90 milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, lo stesso comma 2 prevede anche la rideterminazione della quota che le aziende farmaceutiche versano alle regioni, prevista dal medesimo articolo 11, comma 6 del citato decreto-

legge 78/2010, dall'attuale 1,83 per cento al 6,5 per cento per il solo anno 2012. La percentuale incrementale del 4,67 per cento, calcolata con riferimento al medesimo valore di spesa di circa 10.900 milioni di euro e per il periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2012, comporta una maggiore entrata per il SSN, di circa 235 milioni di euro.

Pertanto l'effetto complessivo di economia del SSN per l'anno 2012 è pari a circa 325 milioni di euro. Al fine di rendere effettivi i risparmi, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato per l'anno 2012 dal 13,3 per cento al 13,1 per cento, tenuto conto anche della riduzione del livello del finanziamento.

Comma 3 - Dispone una riduzione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale, dall'attuale livello del 13,3 per cento all'11,5 per cento a decorrere dall'anno 2013 ed inoltre prevede, a differenza di quanto disposto dalla vigente legislazione, che nel computo di tale tetto non sia ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. In tali termini le economie connesse a tale disposizione sono schematizzate nel seguente prospetto, elaborato con riferimento all'anno 2013 (per il 2014 i dati sono analoghi) tenendo conto che in caso di superamento del tetto scatta il meccanismo automatico del *pay-back*.

(1) Fabbisogno SSN a legislazione vigente erogato alle regioni – stima anno 2013	108.538
(2 = 1x13,3%) Tetto del 13,3%	14.436
(3) = (1)–(1.800 milioni) Fabbisogno SSN rideterminato a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo – stima anno 2013	106.738
(4) = (3) x (11,5%) Nuovo tetto dell'11,5%	12.275
(5) = (2) - (4) Differenze in valore assoluto tra i tetti	2.161
(6) Stima quota differenziale a carico del cittadino sul prezzo di riferimento	766
(7) = (5) –(6) Economia di spesa	1.395
di cui:	
<i>effetto dell'incremento dello sconto a carico dei farmacisti</i>	190
<i>effetto della rideterminazione del tetto</i>	1.205

La disposizione prevede, infine, che in caso di superamento del tetto dell'11,3 per cento il *pay-back* sarà erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.

Commi da 4 a 8 e 11 – In base alla vigente legislazione è prevista una manovra nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera di 1.000 milioni di euro annui a partire dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011. Tale manovra è a carico delle aziende farmaceutiche, che sono chiamate a versare alle regioni, tramite il meccanismo del *pay-back*, il 35 per cento della quota eccedente il tetto di spesa del 2,4 per cento.

Con le disposizioni in esame, che sostituiscono integralmente le previsioni di cui al predetto articolo 17, comma 1, lettera b), il tetto di spesa è rideterminato dal 2,4 per cento al 3,2 per cento, la percentuale a carico delle aziende farmaceutiche è incrementata dal 35 per cento al 50 per cento e dal calcolo del livello di spesa sono esclusi taluni farmaci (vaccini, farmaci di classe C e C-bis,

medicinali esteri ecc.). Inoltre si prevede che la quota del 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto sia corrisposta alle regioni in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario.

Valutato il trend dell'aggregato di spesa, per gli anni 2013 e 2014 si stima un superamento del tetto dell'ordine di circa 704 milioni di euro, pertanto il contributo a carico delle aziende è stimato pari a circa 352 milioni di euro su base annua.

Tuttavia, al fine di valutare l'effetto complessivo delle disposizioni in materia di farmaceutica, si deve ovviamente tenere conto della manovra già prevista dal predetto articolo 17 del DL 98/2011 per l'importo di 1.000 milioni di euro nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera. Pertanto, in termini complessivi, rispetto alla vigente legislazione, si determina una minore economia dell'ordine di circa 648 milioni di euro annui.

Ciò precisato, nella seguente tabella sono rappresentati gli effetti complessivi delle norme in materia di spesa farmaceutica.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Comma 2 – incremento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,65%	90	190	190
Comma 2 – incremento quota a carico industria dall'1,83% al 6,4%	235		
Comma 3 – rideterminazione tetto assistenza farmaceutica territoriale dal 13,3% all'11,5% - effetto netto		1.205	1.205
Comma 11 – sostituzione integrale della disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del DL 98/2011		-1.000	-1.000
Commi da 4 a 8 – modifica rispetto alla vigente legislazione del tetto della spesa ospedaliera dal 2,4% al 3,2% e della quota di <i>pay-back</i> dal 35% al 50%, nonché introduzione di diversa metodologia di calcolo		352	352
TOTALE FARMACEUTICA	325	747	747

Commi 9 e 10 – le disposizioni sono dirette a migliorare la *governance* del settore farmaceutico e l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci. Non comportano effetti finanziari

Le seguenti disposizioni (commi 13 e 14) introducono misure idonee a concorrere unitariamente alla riduzione della spesa per beni e servizi sostenuta dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per acquisti di prestazioni da erogatori privati accreditati. Tali misure, ai sensi del **comma 12**, sono immediatamente applicate per l'anno 2012 e trovano applicazione anche per gli anni 2013 e seguenti, fatta salva la possibilità, a parità di effetto finanziario, di una rimodulazione da concordare fra lo Stato e le Regioni con apposita intesa da stipularsi entro il 31 luglio 2012. In particolare, comportano effetti finanziari:

- **comma 13, lettere a), b), d) ed e)** – In materia di beni e servizi, la **lettera a)** dispone che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e per tutta la durata dei contratti: la misura si applica fino al 31 dicembre 2012 per i dispositivi medici (tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, più stringenti, già previste dall'articolo 17 del citato decreto-legge 98/2011).
Con riferimento ad un aggregato di spesa dell'ordine di circa 22 miliardi di euro, l'applicazione della riduzione del 5 per cento comporta un risparmio su base annua dell'ordine di 1.100 milioni di euro, rideterminati in circa 505 milioni di euro per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stima rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 milioni di euro, che tiene anche conto della progressiva scadenza dei contratti.
I predetti risparmi sono conseguibili anche in funzione delle previsioni di cui alle lettere b), d) ed e) che rafforzano la *governance* del settore della spesa beni e servizi.

La **lettera b)** stabilisce che le aziende sanitarie sono tenute a proporre una rinegoziazione dei contratti per acquisti di beni e servizi, ed eventualmente a recedere dai contratti stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio per i contratti pubblici. La **lettera d)** prevede l'obbligo per gli enti del SSN di avvalersi, laddove disponibili, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o delle centrali regionali, fermo restando che il parametro di riferimento per gli acquisti di beni e servizi resta il prezzo rilevato dall'Osservatorio dei contratti pubblici e pubblicato sul sito dell'Osservatorio medesimo. La **lettera e)** introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni legato ai contratti di *global service* e di *facility management*, consistente nella verifica che i bandi di gara e i contratti siano redatti in modo tale da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni comprese (lavori, servizi e forniture) e la loro incidenza sull'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica di detto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

- **comma 13, lettera c)** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino provvedimenti per la riduzione dello standard di posti letto a carico del SSN, dall'attuale 4 per 1.000 abitanti al 3,7. La riduzione è a carico delle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 40 per cento ed è raggiunta esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse. Viene contestualmente ridotto il tasso di ospedalizzazione dall'attuale valore di 180 per 1.000 abitanti al valore di 160 per mille e sono introdotte misure dirette a promuovere appropriatezza e razionalità nell'offerta ospedaliera. Infine si stabilisce che con regolamento saranno definiti, entro il 28 febbraio 2013, standard quantitativi, qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all'assistenza ospedaliera. Prudenzialmente si associa alle disposizioni in oggetto un risparmio di circa 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti;
- **comma 13, lettera f)** – La disposizione fissa il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del citato DL 98/2011 nella misura del 4,9 per cento del livello del finanziamento per il 2013 e nella misura del 4,8 per cento a decorrere dal 2014 (in luogo del vigente 5,2 per cento a decorrere dal 2013). Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto del fatto che attualmente il tetto di spesa è fissato nella misura del 5,2 per cento, corrispondente ad un valore pari a circa 5.600 milioni di euro: l'abbassamento di detta percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni di euro dal 2014, comporta un risparmio di circa 400 e 500 milioni di euro rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi. Per conseguire l'obiettivo finanziario programmato le regioni, come già disposto dalla vigente legislazione, si servono anche delle informazioni messe a disposizione dall'Osservatorio sui contratti pubblici;
- **comma 13, lettera g)** – La disposizione prevede che nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata. Trattasi, quindi, di misura diretta a rendere più trasparenti i rapporti tra SSN ed erogatori privati. Poiché si è verificato che in taluni casi la remunerazione delle funzioni risulta molto elevata, anche pari al valore delle prestazioni eseguite, dalla disposizione derivano risparmi prudenzialmente stimati in circa 30 milioni di euro annui;

- **comma 14** - Le disposizioni sono dirette a stabilire una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurre la spesa, rispetto al valore consuntivato nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il valore del 2012 così rideterminato costituisce il valore di riferimento per l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, del citato DL 98/2011. Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 miliardi di euro. La misura determina un livello di risparmio pari a circa 70 milioni di euro per il 2012, 140 milioni di euro per il 2013 e 280 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Di seguito si dà conto delle misure dirette a potenziare e rafforzare la programmazione del settore sanitario e a consolidare i risparmi di spesa precedentemente indicati.

- **Commi da 15 a 19** - Viene introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. In deroga alle vigenti disposizioni, le predette tariffe sono determinate con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione è diretta a garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria.
- **Comma 20** - Per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate si dispone che, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano medesimo non venga verificato positivamente il raggiungimento dei relativi obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto l'equilibrio economico, la regione medesima possa chiedere di proseguire il Piano.
- **Comma 21** - La norma in esame è diretta a prorogare anche all'anno 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 (spesa 2004 diminuita dell'1,4% con esclusione dal relativo computo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004), a confermare le vigenti modalità di verifica del relativo adempimento regionale ed inoltre a superare l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al predetto vincolo sulle spese di personale ove raggiungano l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti si prevede che a decorrere dal 2013 ciascuna regione venga considerata adempiente - ove sia accertato l'effettivo conseguimento dello stesso obiettivo oppure, limitatamente agli anni 2013 e 2014, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: conseguimento sia dell'equilibrio economico sia dello specifico obiettivo in parola nella misura di un terzo per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014. L'impianto complessivo della norma, quindi, è volto a superare progressivamente l'attuale regime al fine di accedere ad un percorso di graduale raggiungimento dell'obiettivo dell'1,4 per cento nell'arco di tre annualità mediante l'applicazione della citata percentuale nella misura di un terzo nel 2013, di due terzi nel 2014 e in misura integrale nel 2015.

- **Comma 25** – La disposizione è diretta a fornire un’interpretazione autentica delle norme in materia di limitazione della crescita dei trattamenti economici, come prevista dalla vigente legislazione, del personale convenzionato con il SSN.

Complessivamente quindi gli effetti della manovra nel settore sanitario, sono riportati nella seguente tabella.

Effetti finanziari - settore sanitario				
		2012	2013	2014
Commi da 2 a 11	Farmaceutica convenzionata - sconto - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento aumento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,65%	90	190	190
	Farmaceutica convenzionata - sconto - Anno 2012: aumento sconto industria dall'1,83% al 6,5% solo per il restante periodo dell'anno 2012	235		
	Farmaceutica convenzionata - Pay back sulla spesa farmaceutica convenzionata		1.205	1.205
	Rideterminazione del tetto al 13,1% per l'anno 2012 ed al 11,5% a partire dall'anno 2013 per conseguire i risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata - SUBTOTALE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA	325	1.395	1.395
	Farmaceutica ospedaliera - Pay back pari al 50% dello scostamento dal tetto che viene elevato dal 2,4% al 3,2% - Inoltre dal calcolo della spesa vengono esclusi, vaccini, plasmaderivati e farmaci di classe C e C-bis. Rispetto alla manovra programmata di cui all'articolo 17 del DL 98/2011, pari a 1.000 milioni di euro annui, viene conseguita una manovra di 352 milioni, di euro annui, pertanto l'effetto netto è pari a -648 milioni di euro annui		-648	-648
	SUBTOTALE FARMACEUTICA	325	747	747
Comma 13, lett. a), b), d) ed e)	Beni e servizi - La riduzione dei corrispettivi per appalti e forniture del 5% dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (esclusi farmaci ospedalieri) e per la durata del contratto	505	463	393
Comma 13, lett. c)	Beni e servizi - Riduzione standard posti letto dal 4 per 1.000 al 3,7 per 1.000		20	50
Comma 13, lett. f)	Beni e servizi - Ulteriore riduzione tetto di spesa per dispositivi medici dal 5,2% al 4,9% per il 2013 e al 4,8% dal 2014		400	500
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI	505	883	943
Comma 13, lett. g)	Erogatori privati accreditati - Fissazione di un tetto per la remunerazione delle funzioni svolte dagli erogatori privati accreditati		30	30
Comma 14	Erogatori privati accreditati - Riduzione dello 0,5% per l'anno 2012, 1% per il 2013 e 2% dal 2014 di tutti gli importi dei contratti e degli accordi con gli erogatori privati per assistenza specialistica e ospedaliera	70	140	280
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI + EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI	575	1.053	1.253
	TOTALE	900	1.800	2.000

- **Comma 22** – In funzione delle predette complessive economie, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento è rideterminato in riduzione di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si segnala che i meccanismi automatici previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario (incrementi delle aliquote fiscali in caso di disavanzi non coperti) garantiscono in ogni caso il pieno conseguimento degli effetti della manovra. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della Sicilia il cui servizio sanitario regionale è per una quota residua finanziato dallo Stato e pertanto a valere su detta quota sono effettuabili le necessarie compensazioni) e le Province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall’articolo 27 delle legge n. 42/2009.

Di seguito, infine, si dà conto delle ulteriori norme non comportanti effetti finanziari.

- **Comma 23** - La disposizione opera, entro il limite delle risorse già fissate per il SSN, una diversa allocazione delle stesse. In particolare, si dispone la fissazione, per via legislativa, dell'importo della quota premiale per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale e adottino buone pratiche in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. A legislazione vigente la misura di tale importo è fissata con decreto interministeriale, d'Intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
- **Comma 24** – La disposizione si rende necessaria, in quanto diretta a prorogare per gli anni 2013 e successivi il regime delle anticipazioni di cassa nel settore sanitario. Allo stato tale regime risulta legislativamente definito fino all'anno 2012.

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Il **comma 1** riconduce il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al presente articolo, nell'alveo del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di **700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**. Tale disposizione comporta, pertanto, un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario tenendo conto degli importi delle riduzioni di cui al presente comma.

Il **comma 3** prevede un concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da conseguire con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, **pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014**.

Tale disposizione comporta, pertanto, un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto speciale tenendo conto degli importi del contributo di cui al presente comma.

Commi 4 e 5 clausola di salvaguardia - La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo volta a chiarire le vigenti modalità di individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Il **comma 6** determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, prevedendo una riduzione, in pari misura, del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore dei

comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Il comma 7 determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, prevedendo una riduzione, in pari misura, del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti alle province delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Comma 8 – Organici enti locali. La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato - città ed autonomie locali vengano stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali. Sono individuate percentuali di scostamento rispetto alla media nazionale del personale in servizio presso gli enti e le società superate le quali scatta il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo ovvero le procedure di riduzione delle dotazioni organiche previste dalle apposite disposizioni del presente decreto. Restano in ogni caso vigenti i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Trattandosi di una disposizione di razionalizzazione eventuali effetti finanziari sono valutabili solo a consuntivo.

Comma 9 Divieto transitorio, per le province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione prevede che le Province non possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino alla definizione del loro riordino.

La misura ipotizzata non produce risparmi da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Comma 10 Recupero dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione. La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 28-quater del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto è esclusivamente volta a prevedere che l'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione sia recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali, ad esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale, ed è finalizzata a garantire una procedura più efficace e più snella, evitando possibili contenziosi.

Comma 11 Norma interpretativa sul limite di indebitamento degli enti locali

La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo esclusivamente finalizzata a fornire un'interpretazione autentica del disposto dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di limite di indebitamento degli enti locali.

Comma 12 Proroga termine patto orizzontale nazionale. La disposizione introduce revisioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo esclusivamente finalizzata a posticipare le scadenze previste nel patto orizzontale nazionale.

la norma riguardante il riordino dell'ordinamento provinciale, ai commi da 1 a 5 stabilisce una procedura volta alla riduzione e all'accorpamento delle Province. Innanzitutto prevede la definizione, con delibera governativa, dei criteri (dimensione territoriale, popolazione residente e numero di comuni presenti in ciascuna provincia) sulla base dei quali i Consigli delle autonomie locali di ciascuna regione a statuto ordinario deliberano, entro il termine fissato, un piano per la riduzione e l'accorpamento delle province ubicate nelle rispettive regioni. Le delibere dei Consigli delle autonomie locali o dell'organo di raccordo tra regione ed autonomie locali, costituiscono la base per il disegno di legge di iniziativa governativa sull'articolazione del territorio in provinciale.

Si tratta di una norma procedurale e, pertanto, non è possibile allo stato attuale quantificarne gli effetti finanziari, posto che questi potranno essere rilevati solo successivamente, al completamento dell'iter suindicato.

La disposizione normativa, in ogni caso, avrà effetti virtuosi in considerazione dei risparmi di spesa che deriveranno dalla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 9, che, in attuazione dell'art. 23 comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, trasferiscono ai comuni tutte le funzioni riguardanti le materie di legislazione esclusiva statale già conferite alle province, comportano prospettive di maggiore integrazione funzionale con le funzioni già di competenza comunale. La norma non è suscettibile di produrre oneri in quanto, contestualmente al trasferimento delle funzioni, saranno trasferiti altresì i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. L'effettiva quantificazione dei risparmi di spesa sarà possibile solo dopo l'individuazione delle singole funzioni, da effettuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18

Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

la norma, che istituisce dieci Città metropolitane in luogo delle rispettive province, persegue finalità di efficacia ed efficienza, attraverso il conferimento alla medesima Città metropolitana di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.

La norma è formulata in maniera da garantire l'invarianza di spesa. Contribuiscono a tal fine le disposizioni atte a prevedere il trasferimento del patrimonio e delle risorse umane, finanziarie e strumentali dalle province alle città metropolitane, nonché il comma 10 che prevede la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco .

Articolo 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La norma prevede, in particolare, l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni. Il trasferimento da parte dei comuni delle risorse umane, connesse alle

funzioni gestite dall'unione, garantisce l'invarianza di spesa non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

Disposizioni per favorire la fusione dei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

La disposizione non determina effettivi finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

Titolo V

Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario

Art. 21

Riduzione incremento IVA

La disposizione interviene all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011, come modificato dal decreto legge n. 201/2011 (art. 18), in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, si prevede il differimento dell'incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013 (fino al 31 dicembre 2013). Inoltre, viene disposto l'incremento di un punto percentuale in luogo dei 2,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2014 previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, viene stabilito che con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle suddette misure concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVA.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (art. 18 del DL n. 201/2011) si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
IVA	-3.280	-6.560	-9.840

in milioni di euro

Art. 22

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. La legge n. 214 del 2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:
 - a) salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
 - b) salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro). In questo caso, si prevede un atto amministrativo (decreto ministeriale) che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative di attuazione della disposizione; in generale, in tutti i provvedimenti di riforma degli ultimi anni, il provvedimento attuativo è stato anche finalizzato, per espressa previsione di legge, al rispetto di un limite numerico e/o finanziario (cfr al riguardo, ad esempio, legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007).
2. I criteri di selezione della salvaguardia per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 previsti dalla legge 214 del 2011 sono stati stabiliti dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 e il conseguente procedimento di definizione del decreto ministeriale si è completato con l'adozione del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che ha determinato in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione primaria, sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della predetta salvaguardia, risultando conseguentemente rispettate le risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi del comma 15 dell'articolo 24.
3. Nel dettaglio i soggetti salvaguardati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame come dettagliati dal decreto ministeriale del 1° giugno 2012 sono i seguenti:

Tipologia di soggetti salvaguardati come previsto dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 (attuato con decreto ministeriale del 1° giugno 2012)	Contingente Numerico
Mobilità - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223	25.590
Mobilità lunga - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011	3.460
Fondi di solidarietà - titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62	17.710

anni di età	
Prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 4 dicembre 2011: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011	10.250
Lavoratori esonerati che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (pubblico impiego)	950
Genitori di disabili - lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge 243/2004 e successive modificazioni	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni con legge n. 14/2012: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e i lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011	6.890
TOTALE	65.000

4. La disposizione ora in esame si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) nel limite numerico di altri **55.000** (aggiuntivi ai 65.000 lavoratori già salvaguardati dalla normativa

vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame) individuati nei seguenti termini:

- a) (stima 40.000 soggetti) lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ancorchè alla predetta data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino collocati in mobilità. Ai lavoratori in esame continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata (di tale effetto, comunque marginale, si è tenuto conto nella valutazione);
- b) (1.600 soggetti) ai lavoratori del settore finanziario (fondi di solidarietà);
- c) (stima 7.400 soggetti) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- d) (stima 6.000 soggetti) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri (maggiore spesa pensionistica) per la finanza pubblica per effetto di anticipo del pensionamento valutabili sulla base delle sopra indicate numerosità e tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) importo medio prestazione (euro 2014): circa 23.500 euro (in parte differenziato per le differenti categorie: ad esempio stimabile pari a circa 16.500 euro per procuratori volontari, 24.000 euro per i lavoratori provenienti da mobilità, 25.500 euro per i lavoratori cessati al 31/12/2011 e a circa 36.000 euro per i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà);
- b) per i sopra indicati 55.000 salvaguardati è stimato l'anticipo al pensionamento con accesso distribuito nei prossimi anni (per l'anno 2014 è stimato l'accesso al pensionamento per 15.000/15.500 soggetti)

nei seguenti termini:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di snf, valori in mln di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-190	-590	-1.050	-1.180	-840	-255	-35

Art. 23

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Comma 1 – Autotrasporto. La disposizione autorizza per l'anno 2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

In milioni di euro

SNF 2013			FABBISOGNO 2013			INDEBITAMENTO NETTO 2013		
400			400			400		

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 2 - Riparto quota cinque per mille. La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, nell'anno 2013.

Comma 3 Università non statali. La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Comma 4 - Diritto allo studio. La norma è diretta a finanziare, per euro 90 milioni, anche per l'anno 2013 il fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio, finalizzato all'agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico e universitario.

Comma 5 - Gratuità libri di testo. La disposizione prevede una autorizzazione di spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per garantire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448/1998. Sulla base di tale norma, i comuni assicurano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e sono in possesso dei requisiti individuati con DPCM, nonché la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre in possesso di requisiti prestabiliti.

Comma 6 - Rifinanziamento fondo partecipazione missioni internazionali. La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1 miliardo di euro per l'anno 2013, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 7 - Strade sicure. La disposizione autorizza la spesa di 72,8 milioni per l'anno 2013, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102 per l'intero anno 2013.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n.78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno.

L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

Comma 8- Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

Comma 9 e 10 - otto per mille per emergenza neve. La disposizione autorizza la spesa **di 9 milioni di euro, per l'anno 2012**, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. Alla copertura del suddetto onere, si provvede mediante l'utilizzazione della quota disponibile del gettito dell'otto per mille IRPEF destinata allo Stato pari ad euro 4.012.422 riducendo, a tal scopo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché per euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

La prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nell'anno 2012, non comporta effetti sui saldi di bilancio trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Comma 11 - Fabbisogno emergenza Nord Africa. La norma prevede lo stanziamento di risorse, per l'anno 2012, nel limite massimo di 500 milioni di euro, per la prosecuzione della gestione dello stato di emergenza connesso con l'eccezionale afflusso di immigrati verificatosi, fino alla scadenza dello stesso stato di emergenza (31 dicembre 2012). Il citato importo è stato valutato quale limite massimo di spesa sulla base del fabbisogno rappresentato dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'interno e riferito alle attività di competenza che, in quanto inserite in un regime extra ordinem, necessitano di apposita previsione normativa.

Con successive ordinanze, da adottarsi con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dal decreto legge n. 59 del 2012, si provvederà ad assegnare, in relazione agli interventi e alle attività che verranno specificamente autorizzati, le occorrenti risorse al Dipartimento della protezione civile ovvero direttamente alle Amministrazioni interessate. Alla scadenza dell'emergenza, con apposite ordinanze si regolerà il rientro nel regime ordinario e sarà stabilito il trasferimento delle eventuali risorse residuali alle amministrazioni subentranti, che potranno utilizzarle nel 2013 per attività di gestione ordinaria dell'afflusso di immigrati sul territorio nazionale, in linea con quanto previsto per la chiusura degli stati di emergenza dalle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

La prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nell'anno 2012, non comporta effetti sui saldi di bilancio trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Art. 24 - Norma di copertura

La disposizione prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento; è altresì prevista la destinazione al

miglioramento dei saldi di finanza pubblica delle eventuali risorse residue in applicazione delle misure del comma 2 dell'articolo 22, al netto degli utilizzi a copertura degli effetti derivanti dalla sospensione del previsto aumento delle aliquote IVA.